## PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE **A5-0019/2000** 

31 gennaio 2000

\*

## **RELAZIONE**

sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (9636/1999 – C5-0091/1999 nonché SN 5060/1999 – C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Antonio Di Pietro

RR\232057IT.doc PE 232.057

IT I7

## Significato dei simboli utilizzati

- \* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
  maggioranza dei voti espressi per approvare
  la posizione comune
  maggioranza dei deputati che compongono il
  Parlamento per respingere o emendare la
  posizione comune
- \*\*\* Parere conforme
  maggioranza dei deputati che compongono il
  Parlamento salvo nei casi contemplati dagli
  articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e
  dall'articolo 7 del trattato UE
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)

  maggioranza dei voti espressi
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)
  maggioranza dei voti espressi per approvare
  la posizione comune
  maggioranza dei deputati che compongono il
  Parlamento per respingere o emendare la
  posizione comune
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)
  maggioranza dei voti espressi per approvare il
  progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

# Significato delle abbreviazioni delle commissioni

I.	AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti
		dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di
		difesa

- II. BUDG commissione per i bilanci
- III. CONT commissione per il controllo dei bilanci
- IV. LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
- V. ECON commissione per i problemi economici e monetari
- VI. JURI commissione giuridica e per il mercato interno
- VII. INDU commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
- VIII. EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali
- IX. ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
- X. AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- XI. PECH commissione per la pesca
- XII. REGI commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
- XIII. CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
- XIV. DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione
- XV. AFCO commissione per gli affari costituzionali XVI. FEMM commissione per i diritti della donna e le pari
- opportunità
  XVII. PETI commissione per le petizioni

PE 232.057 2/71 RR\232057IT.doc

## **INDICE**

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	45
MOTIVAZIONE	46
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO II	NTERNO55

#### **PAGINA REGOLAMENTARE**

Con lettera del 3 agosto 1999 la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 TUE, sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (9636/1999 – 1999/0809(CNS)).

Con lettera del 3 dicembre 1999 il direttore generale della direzione generale per la giustizia e gli affari interni del Consiglio dell'Unione europea ha trasmesso il progetto modificato di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (SN 5060/1999 - 1999/0809(CNS)).

Nelle sedute del 13 settembre 1999 e del 17 dicembre 1999, la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tali proposte alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e alla commissione giuridica e per il mercato interno per parere (C5-0091/1999 e C5-0331/1999).

Nella riunione del 29 luglio 1999 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatore l'on. Di Pietro.

Nelle riunioni del 28 settembre 1999, del 19 ottobre 1999, dell'8 novembre 1999, del 6 dicembre 1999 e del 26 gennaio 2000 la commissione stessa ha esaminato il progetto del Consiglio nonché il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato a maggioranza il progetto di risoluzione legislativa.

Erano presenti alla votazione gli onn. Watson, Presidente; Ferri, Evans, Vice-Presidenti; Di Pietro, relatore; Andersson (in sostituzione dell'on. Duhamel), Banotti, von Bötticher, Cappato, Cashman, Cederschiöld, Ceyhun, Coelho, Cornillet, Deprez, Di Lello Finuoli, Fiori (in conformità dell'art. 153, paragrafo 2 del regolamento), Ford (in sostituzione dell'on. Schmid), Frahm, Hannan, Gebhardt (in sostituzione dell'on. Vattimo), Hernandez Mollar, Karamanou, Kessler, Kirkhope, Klamt, Lambert (in sostituzione dell'on. Sörensen), Lehne (in sostituzione dell'on. Buttiglione), Ludford, Manisco (in sostituzione dell'on. Sylla), Nassauer, Paciotti, Palacio Vallelersundi (in sostituzione dell'on. Posselt), Pirker, Roure (in sostituzione dell'on. Sousa Pinto), Scapagnini (in conformità dell'art. 153, paragrafo 2 del regolamento), Schulz, Swiebel, Terron i Cusi e Turco (in sostituzione dell'on. Vanhecke).

Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato alla presente relazione

La relazione è stata depositata il 31 gennaio 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

#### PROPOSTA LEGISLATIVA

Progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (9636/1999 – C5-0091/1999 nonché SN 5060/1999 - C5-0331/1999 – 1999/0809(CNS)) ).

Progetto di Convenzione stabilita dal Consiglio in base all'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

Il progetto è modificato nel modo seguente:

Progetto del Consiglio<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1) Progetto di convenzione, preambolo,

### considerando 2

<u>DESIDERANDO</u> migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione,

<u>VOLENDO</u> migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione,

#### Motivazione

L'emendamento rafforza il testo del Consiglio esprimendo la volontà e non il semplice desiderio degli Stati membri di migliorare la cooperazione giudiziaria.

(Emendamento 2) Progetto di Convenzione, preambolo

## Considerando 3

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con I principi fondamentali del loro diritto interno, compresi i principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

SOTTOLINEANDO il comune interesse degli Stati membri <u>ad</u> assicurare <u>una</u> reciproca assistenza giudiziaria compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno, <u>rapida</u>, <u>efficace</u>, <u>rispettosa dei diritti individuali e dei principi</u> della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

\_

GU C 251 del 2 settembre 1999, pag. 1.

L'emendamento chiarisce in maniera più intellegibile il comune interesse degli Stati membri ad assicurare una reciproca assistenza giudiziaria e precisa che mai si deve venir meno ai principi fondamentali e ai diritti individuali.

(Emendamento 3)

Considerando 3 bis (nuovo)

3 bis. Ritenendo in particolare che i diritti della difesa e del giusto processo siano principi fondamentali che devono essere tutelati a livello europeo attraverso strumenti specifici e vincolanti,

#### Motivazione

La presente Convenzione non fa mai riferimento ai diritti della difesa, che sono principi fondamentali della civiltà giuridica europea e sono tutelati dagli ordinamenti degli Stati membri. L'assistenza giudiziaria europea crea però un ambito di indagine e processuale europeo che sfugge alla giurisdizione dei singoli Stati membri e crea una sfida per la tutela dei diritti della difesa. A tal fine é necessario che questi diritti siano tutelati attraverso la presente Convenzione o uno strumento giuridico specifico e vincolante.

## (Emendamento 4)

## Preambolo, paragrafo 4

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire processi equi,

CONSIDERANDO le grandi disparità tra i sistemi giuridici degli Stati membri e nell'applicazione effettiva dei principi generali del diritto e la necessità di armonizzare i sistemi giuridici nel senso di una giustizia più efficace e più rispettosa dei diritti individuali,

(Emendamento 5)

Considerando 4 bis (nuovo)

4 bis. Invitando gli Stati membri a migliorare costantemente i loro rispettivi ordinamenti giuridici e sistemi giudiziari al fine di eliminare le cause di ritardi, inefficienze e violazioni della Convenzione

PE 232.057 6/71 RR\232057IT.doc

europea dei diritti dell'uomo e garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare i diritti della difesa, nonché processi equi;

#### Motivazione

L'amministrazione della giustizia presenta ancora numerose disfunzioni negli Stati membri che si concretizzano in gravi e persistenti violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come rilevato costantemente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. E' necessario che gli Stati membri agiscano con urgenza per rimuoverne le cause.

# (Emendamento 6) progetto di convenzione, preambolo considerando 5

TENENDO CONTO che è importante concludere tra gli Stati membri dell'Unione Europea una convenzione che integri la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e altre convenzioni vigenti in materia,

<u>VOLENDO</u> concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una <u>convenzione che</u> <u>consenta di integrare</u> la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e altre convenzioni vigenti in materia,

### Motivazione

Questa parte del preambolo ha lo scopo di evidenziare la volontà del Parlamento europeo di integrare (e non di revocare o sostituire) la Convenzione europea del '59.

(Emendamento 7)
Progetto di convenzione, preambolo considerando 6

<u>CONSIDERANDO</u> che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione,

<u>DANDO ATTO CHE</u> le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente \_ convenzione,

#### Motivazione

L'emendamento specifica che tutte le parti della Convenzione del '59, non disciplinate dall'attuale convenzione, restano in vigore.

# (Emendamento 8) Progetto di convenzione, preambolo considerando 7

CONSIDERANDO che gli Stati membri attribuiscono importanza al rafforzamento della cooperazione giudiziaria continuando, nel contempo, ad applicare il principio di proporzionalità CONSIDERANDO <u>l'interesse degli</u> Stati membri e la necessità di mantenere — anche in materia di assistenza giudiziaria — un rapporto di proporzionalità fra l'infrazione commessa e i metodi utilizzati per combatterla

## Motivazione

L'emendamento si propone di ribadire la necessità di evitare disagi sproporzionati rispetto al fine che si persegue.

## (Emendamento 9) Articolo 1, paragrafo 1

- 1. La presente <u>convenzione</u> è volta a <u>completare</u> le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea:
- della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata convenzione europea di assistenza giudiziaria
- del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria del 17 marzo 1978
- del capo II del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, in prosieguo denominato "trattato Benelux" nel quadro delle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

- 1. La presente <u>convenzione</u> è volta a <u>integrare</u> le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea:
- della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata convenzione europea di assistenza giudiziaria
- del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria del 17 marzo 1978
- del capo II del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, in prosieguo denominato "trattato Benelux" nel quadro delle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

## Motivazione

PE 232.057 8/71 RR\232057IT.doc

La scelta del termine "integrare" al posto di "completare" vuole rimarcare il fatto che le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria devono essere ancora completate e sperabilmente codificate in un testo unico.

(Emendamento 10) Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

Il Consiglio adotta, con le stesse modalità di cui all'art. 34, paragrafo 2, lettera c) del TUE, in base all'obiettivo menzionato all'art. 29 del TUE ed alle scadenze di cui al piano d'azione del Consiglio e della Commissione relativo all'instaurazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, le misure necessarie per l'attuazione della presente convenzione.

#### Motivazione

l presente emendamento si propone di indicare, per una fase successiva a quella della conclusione della convenzione, il possibile ambito e calendario dell'azione istituzionale.

(Emendamento 11) articolo 2, paragrafo – 1 (nuovo)

-1. L'assistenza giudiziaria prevista nella presente convenzione è prestata nei procedimenti penali relativi a reati per i quali procede l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente.

### Motivazione

L'emendamento serve a chiarire che l'assistenza giudiziaria è prestata innanzitutto per i procedimenti penali promossi dall'autorità giudiziaria e che i paragrafi successivi sono ulteriori e aggiuntivi.

(Emendamento 12)

Articolo 2, paragrafo 1

- 1. L'assistenza giudiziaria è prestata anche in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale dello Stato membro
- 1. L'assistenza giudiziaria è prestata anche in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale dello Stato membro

richiedente o dello Stato membro richiesto, o ad entrambi, sono punibili come infrazioni a norme di diritto, promossi da autorità amministrative, contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso dinanzi a un giudice competente, in particolare, in materia penale.

richiedente <u>e</u> dello Stato membro richiesto, o ad entrambi, sono punibili come <u>violazioni</u> a norme di diritto <u>penale</u>, promossi da autorità <u>competenti</u>, contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso <u>penale</u> dinanzi a un giudice competente, in particolare, in materia penale.

## Motivazione

Manca la definizione dei reati penali coperti dalla Convenzione. Il campo di applicazione della Convenzione deve essere limitato alla materia penale.

## (Emendamento 13)

## Articolo 2, paragrafo 2

2. È prestata assistenza giudiziaria anche per quanto concerne i procedimenti penali e di altro tipo di cui al paragrafo 1 relativi a reati o infrazioni per i quali una persona giuridica può essere chiamata in causa nello Stato membro richiedente.

2. soppresso.

#### Motivazione

Il campo di applicazione della convenzione deve essere limitato alla materia penale.

## (Emendamento 14)

## Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

bis. (nuovo) La presente Convenzione non limita il campo di applicazione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Motivazione

L'emendamento relativo al nuovo paragrafo 2bis ha lo scopo di rendere precettivi i considerandi 5 e 6 del preambolo.

(Emendamento 15)

Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Le misure attuate dagli Stati membri nel quadro dell'assistenza giudiziaria debbono rispettare il principio di proporzionalità.

## (Emendamento 16) Articolo 4, paragrafi 1 e 2

- 1. Nei casi in cui l'assistenza è concessa e semprechè le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto, gli Stati membri si impegnano a rispettare, ai fini dell'esecuzione di rogatorie e salvo che la presente convenzione disponga altrimenti, le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiesto dà esecuzione il piu' rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria e tiene pienamente conto, nei limiti del possibile, degli eventuali termini indicati dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro
- 1. Nei casi in cui l'assistenza è concessa e semprechè le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto, gli Stati membri si impegnano a rispettare, ai fini dell'esecuzione di rogatorie e salvo che la presente convenzione disponga altrimenti, le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiesto dà esecuzione il piu' rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, delle scadenze procedurali e degli eventuali termini indicati dallo

- richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
- 2. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni stabilite dallo Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto ne informano prontamente le autorità dello Stato membro richiedente indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.
- Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
- 2. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni stabilite dallo Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto ne informano prontamente le autorità dello Stato membro richiedente indicando le condizioni e i tempi necessari entro i quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento delle condizioni indicate.

Le modifiche tendono a sottolineare la necessità che lo Stato membro richiesto tenga conto delle scadenze procedurali dello Stato membro richiedente.

(Emendamento 17) Articolo 4, paragrafo 3

3. Se previdibilmente i termini stabiliti per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 1, terza frase, indicano concretamente che cio' costituirà un sostanziale ostaggio al procedimento in corso nello Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente comunicano prontamente se la richiesta sussiste comunque. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono

soppresso

successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.

#### Motivazione

L'emendamento propone la soppressione del paragrafo perchè le sue disposizioni sono già ricomprese nei paragrafi precedenti a seguito delle modifiche apportate.

## (Emendamento 18)

## Articolo 5, paragrafo 1

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

1. <u>Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.</u>

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

1. Lo Stato membro richiesto provvede alla notifica dell'atto, sia in conformità del diritto del paese richiesto, sia nella forma specifica voluta dallo Stato membro richiedente, purché questa sia conciliabile con il diritto dello Stato membro richiesto.

## (Emendamento 19)

## Articolo 5, paragrafo 2

- 2.L'invio degli atti del procedimento puo' avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto soltanto qualora:
- l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure
- 2. L'invio degli atti del procedimento puo' avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto nei casi in cui:
- non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, perché l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, ovvero qualora lo Stato membro richiedente indichi per quali motivi l'invio a mezzo posta possa risultare inefficace o inadeguato
- le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano una prova diversa da quella che può essere fornita a
- le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano <u>la</u> prova <u>dell'effettuata consegna dell'atto al</u> <u>destinatario</u> in modo diverso da quello che

mezzo posta dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario, oppure

- non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure
- lo Stato membro richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta risulti inefficace o inadeguato.

#### Motivazione

Le modifiche proposte tendono a rendere più chiara e comprensibile l'indicazione delle due possibilità di inviare gli atti tramite le autorità comptetenti e non tramite posta: da un lato l'incertezza dell'indirizzo del destinatario e dall'altro la disciplina della prova ai fini della regolarità della notifica. E'necessario che lo Stato membro richiedente non solo abbia motivi di dubbio sull'efficacia o l'adeguatezza dell'uso del mezzo postale, ma indichi anche i motivi.

## (Emendamento 20)

## Articolo 5, paragrafo 3

- 3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo o almeno le parti importanti del medesimo deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto o almeno le parti importanti del medesimo deve essere tradotto in quest'altra lingua.
- 3. (15 parole soppresse) L'atto del procedimento (11 parole soppresse) deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto o almeno le parti importanti del medesimo deve essere tradotto in quest'altra lingua.

#### Motivazione

E' necessario che tutti gli atti del procedimento siano d'ufficio tradotti nella lingua del destinatario, senza ulteriori elementi discrezionali che possono causare problemi successivi.

(Emendamento 21)

PE 232.057 14/71 RR\232057IT.doc

## Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. (nuovo) Se l'autorità investita di una domanda di assistenza giudiziaria è incomptetente a darvi seguito, essa trasmetterà d'ufficio tale domanda all'autorità competente del proprio Paese, qualora la domanda sia stata trasmessa per via diretta, e ne informerà per la medesima via la parte richiedente.

#### Motivazione

Il nuovo paragrafo 2 bis completa la previsione che le autorità giudiziarie possano interagire fra loro e analogamente a quanto previsto dalla Convenzione del '59 vengono indicate le modalità per evitare lungaggini burocratiche.

## (Emendamento 22) Articolo 6, paragrafo 4

- 4. Le richieste <u>di cui al paragrafo 1</u> possono, per motivi d'urgenza, essere inoltrate mediante l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) <u>o qualsiasi organo competente secondo le disposizioni stabilite a norma del trattato sull'Unione Europea.</u>
- 4. Le richieste <u>di assistenza giudiziaria,</u> possono, per motivi d'urgenza, essere inoltrate mediante l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) <u>o qualsiasi organo competente secondo le disposizioni stabilite a norma del trattato sull'Unione Europea.</u>

#### *Motivazione*

Le modifiche apportate sono aggiustamenti sistematici a seguito degli emendamenti proposti.

## (Emendamento 23) Articolo 6, paragrafi 6 e 7

- 6. Laddove, per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria relative ai procedimenti di cui all'articolo 2, <u>paragrafo 1</u>, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o
- 6. Laddove, per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria relative ai procedimenti di cui all'articolo 2, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o centrale di uno Stato membro

- centrale di uno Stato membro e un'autorità amministrativa di un altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità.
- 7. Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il paragrafo 5, prima frase, e/o il paragrafo 6 o che applicherà tali paragrafi solo a determinate condizioni da esso specificate. Tale dichiarazione puo' essere revocata o modificata in qualsiasi momento.
- e un'autorità amministrativa di un altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità.
- 7. Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 22, che si riserva di non applicare il paragrafo 5, prima frase, e/o il paragrafo 6 o che applicherà tali paragrafi solo a determinate condizioni da esso specificate. Tale dichiarazione puo' essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

Gli emendamenti di cui ai paragrafi 6 e 7 sono solo di tipo sistematico, alla luce delle variazioni apportate.

## (Emendamento 24) Articolo 7

- 1. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nei limiti previsti dal diritto interno e senza che sia presentata una richiesta a tal fine, procedere ad uno scambio di informazioni relative ai reati, nonché ad infrazioni a norme di diritto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, perseguibili da parte dell'autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.
- 2. L'autorità che fornisce le informazioni puo', secondo il diritto interno, <u>imporre</u> all'autorità destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.
- 3.L'autorità destinataria <u>rispetta tali</u> condizioni.

- 1. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nei limiti previsti dal diritto interno e senza che sia presentata una richiesta a tal fine, fornire informazioni relative ai reati, nonché ad infrazioni a norme di legge, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, perseguibili da parte dell'autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.
- 2. L'autorità che fornisce le informazioni, puo', <u>prima del loro rilascio</u>, <u>indicare</u> all'autorità destinataria <u>le condizioni, secondo il proprio diritto interno</u>, per l'uso di tali informazioni.
- 3. L'autorità destinataria <u>puo' rinunciare a</u> <u>ricevere le informazioni sottoposte a condizione. Nel caso le accetti, è tenuta a rispettarle.</u>

PE 232.057 16/71 RR\232057IT.doc

Le modifiche apportate hanno lo scopo di evidenziare meglio l'oggetto dell'assistenza giudiziaria: lo "scambio" di informazioni implica che due o più Stati membri si diano informazioni reciproche, mentre nel caso in esame ci si riferisce alle notizie che uno Stato fornisce all'altro.

Le modifiche di cui al paragrafo 2 e 3 vengono proposte per lasciare la possibilità allo Stato che riceve tali informazioni di accettarle o meno, onde evitare di dover poi accettare supinamente anche le eventuali condizioni poste al loro utilizzo.

(Emendamento 25)

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3bis. In ogni caso le modalità con le quali è avvenuto lo scambio di informazioni, le autorità che le hanno richieste e quelle che le hanno fornite ed il contenuto delle informazioni debbono essere tutti documentati. L'atto che li attesta deve essere depositato nel fascicolo del procedimento a cui si riferiscono e deve essere posto a disposizione dei difensori.

## Motivazione

E' necessario assicurare il diritto dei difensori di avere a disposizione nel fascicolo del procedimento tutti gli elementi necessari per conoscere l'origine e la natura delle informazioni raccolte.

## (Emendamento 26)

## Articolo 8, paragrafo 1

- 1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
- 1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni che sono prodotto o profitto dei reati.

Il termine "ottenuti" é improprio secondo il lessico giuridico. Si deve invece parlare di beni che sono il prodotto o il profitto di un reato.

## (Emendamento 27) Articolo 8, paragrafi 2 e 3

- 2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto puo' rinunciare alla resa dei beni consegnati allo Stato membro richiedente, qualora cio' possa favorire la restituzione di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
- 2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto <u>puo' provvedere direttamente alla</u> restituzione di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
- 3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto di ricorso a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti dei beni oggetto di consegna, ad eccezione dei diritti dovuti dal legittimo proprietario.
- 3. Nel caso di restituzione diretta dei beni al legittimo proprietario, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto di ricorso a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti dei beni oggetto di consegna, ad eccezione dei diritti dovuti dal legittimo proprietario.

## Motivazione

Le modifiche apportate ai paragrafi 2 e 3 rendono più esplicita, la formulazione rispetto al testo originale.

(Emendamento 28) Articolo 9, paragrafi 1 e 1 bis

- 1. Qualora esista un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, uno Stato membro che abbia chiesto il compimento di un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio, puo' trasferire temporaneamente questa persona nel territorio dello Stato membro dove l'indagine ha luogo.
- 1. Lo Stato membro che chiede o abbia chiesto ad altro Stato membro il compimento di un'indagine penale per la quale sia ivi necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio, per svolgere indagini nel piu' breve tempo possibile (togliere virgola) puo' trasferire temporaneamente questa persona nel territorio dello Stato membro ove l'indagine ha luogo.

1bis (nuovo) Parimenti, lo Stato membro che ritiene necessaria per il compimento di una indagine penale, la presenza nel proprio territorio di una persona detenuta nel territorio di un altro Stato membro, puo' chiederne il trasferimento temporaneo nel proprio territorio.

#### Motivazione

Le modifiche di cui al paragrafo 1 specificano che trattasi di un'assistenza rogatoriale che prescinde da un'eventuale esistenza di accordi già presi (altrimenti tale previsione sarebbe meramente pleonastica). Nel paragrafo 1 bis è invece prevista la possibilità di richiedere assistenza rogatoriale anche in una situazione di fatto opposta alla casistica indicata nel precedente paragrafo.

(Emendamento 29)

Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter Il trasferimento deve avvenire in modo tale da non ledere i diritti dell'imputato. Il detenuto che deve essere trasferito temporaneamente ha diritto all'assistenza di un difensore.

(Emendamento 30)

Articolo 9, paragrafo 2

- 2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro richiedente.
- 2. Gli Stati membri interessati si accordano di volta in volta sulle modalità specifiche del trasferimento temporaneo della persona senza arrecare pregiudizio ai diritti della difesa e sul termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro ove era inizialmente detenuto.

L'emendamento ha lo scopo sia di rendere più chiaro il testo sia di ribadire la necessità di non arrecare pregiudizi ai diritti della difesa.

(Emendamento 31)

## Articolo 9, paragrafo 3

- 3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente allo Stato membro richiesto una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.
- 3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, <u>lo</u>

  <u>Stato membro ove la persona è detenuta</u>

  <u>provvede a richiedere preventivamente alla stessa</u> una dichiarazione di consenso <u>che trasmette anche in copia all'altro</u>

  Stato membro interessato.

## Motivazione

L'emendamento ha lo scopo sia di rendere più chiaro il testo sia di ribadire la necessità di non arrecare pregiudizi ai diritti della difesa.

(Emendamento 32)

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nel caso di diniego di consenso da parte del detenuto, lo stesso non potrà essere

PE 232.057 20/71 RR\232057IT.doc

#### trasferito.

#### Motivazione

Il trasferimento di un detenuto dal carcere di uno Stato membro al carcere di un altro Stato membro confligge col principio di rieducazione e reintegrazione della persona detenuta nella società: la non conoscenza della lingua straniera, l'allontanamento dalla famiglia o altre considerazioni che motivino il diniego del detenuto devono essere presi in seria considerazione.

## (Emendamento 33)

## Articolo 9, paragrafo 4

- 4. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro richiesto è dedotto dal periodo di detenzione che la persona interessata deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro richiedente.
- 4. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro ove la persona è stata trasferita è dedotto dal periodo di detenzione che la persona interessata deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro ove si trovava originariamente detenuta.

#### Motivazione

L'emendamento ha lo scopo sia di rendere più chiaro il testo sia di ribadire la necessità di non arrecare pregiudizi ai diritti della difesa.

(Emendamento 34)

Articolo 9, paragrafo 4 bis

4bis Lo Stato ove la persona era inizialmente detenuta indica allo Stato ove la stessa viene trasferita, la data di scadenza del periodo di detenzione.

Se durante il periodo del trasferimento viene a scadere il periodo di detenzione di una persona, il detenuto viene immediatamente trasferito nello Stato da cui è stato trasferito affinché vengano portati a termine gli atti legittimi per la sua liberazione.

Occorre prevedere cosa accade quando durante il periodo del trasferimento si avvicina il punto temporale della liberazione del detenuto. Il detenuto dovrà essere liberato nello Stato in cui ha espiato la pena.

## (Emendamento 35)

## Articolo 9, paragrafo 5

- 5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 12 e 20 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli articoli 33, 35 e 46 del trattato Benelux.
- 5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi <u>1</u>, 2 e 3, e degli articoli 12 e 20 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli articoli 33, 35 e 46 del trattato Benelux.

#### Motivazione

Le ragioni indicate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa che possono motivare il rifiuto del trasferimento di un detenuto (rifiuto del detenuto, presenza necessaria nel corso di una procedura penale in corso sul territorio dello Stato richiesto, eventualità che il trasferimento possa prolungare la detenzione, altre considerazioni imperiose che si oppongono al trasferimento) devono essere mantenute a tutela minima dei diritti delle persone private di libertà.

### (Emendamento 36)

## Articolo 9, paragrafo 6

- 6. Ciascuno Stato membro puo' dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che, per concludere un accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso di cui al paragrafo 3 del presente articolo o che tale consenso è richiesto a talune condizioni indicate nella dichiarazione.
- 6. Ciascuno Stato membro puo' dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che, per acconsentire alla richiesta di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, è richiesto il consenso di cui al paragrafo 3 o che tale consenso è richiesto per talune situazioni indicate nella dichiarazione.

## Motivazione

MotivazioneL'emendamento ha lo scopo sia di rendere più chiaro il testo sia di ribadire la

## (Emendamento 37)

## Articolo 10, paragrafí 1 e 1 bis (nuovo)

- 1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 7 a 8.
- 1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo puo' chiedere che l'audizione si svolga, con le forme difensionali relative, mediante videoconferenza o teleconferenza, a norma dei paragrafi seguenti.
- 1bis Il testimone o il perito puo' chiedere
  che l'audizione si svolga in
  videoconferenza o teleconferenza
  qualora egli ritenga non opportuno o
  non possibile comparire personalmente
  nel territorio dello Stato richiedente.

## Motivazione

Nel paragrafo 1 sono stati accorpati l'originario art. 10 e l'art. 11 giacchè trattano metodi analoghi di audizione con prescrizioni sostanzialmente identiche (all'evidenza il testo proposto dal successivo art. 11 appare poco più che una banale copiatura di file). L'emendamento mira altresì a garantire il rispetto dei diritti della difesa.

Il nuovo paragrafo 1 bis ha lo scopo di dare la possibilità a colui che deve essere sentito di scegliere se svolgere l'audizione a distanza ovvero se recarsi di persona a testimoniare nello Stato richiesto.

(Emendamento 38)

Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter . Qualora il testimone sia minorenne, l'audizione si svolge mediante videoconferenza. Il minorenne deve essere assistito da una persona di fiducia o da un perito esterno.

Per i minorenni un'audizione è un'esperienza traumatica. La deposizione mediante videoconferenza è un mezzo per evitare che un minorenne debba essere sottoposto a più riprese ad audizione. Il minorenne ha il diritto di essere assistito da una persona di fiducia, in primo luogo uno dei genitori o ambedue. In alcune situazioni –in cui la fiducia nei confronti di uno dei genitori o di ambedue sia compromessa- deve essere prevista la possibilità di fare assistere il minore da un perito.

(Emendamento 39)

Articolo 10, paragrafí 1 quater (nuovo), 2, 3 e 4

- 1quater Il perito o il testimone che viene
  richiesto di prestare audizione in
  videoconferenza o teleconferenza puo'
  richiedere di essere sentito dall'autorità
  richiedente direttamente nel territorio
  dello Stato che ha fatto richiesta di
  audizione.
- 2. Lo Stato membro richiesto consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici che permettono tale audizione a distanza. Qualora lo Stato membro richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato membro richiedente a seguito di un accordo tra i due Stati.
- Lo Stato membro richiesto consente a tali tecniche di audizione se il ricorso a tali tecniche non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici che ne permettano la realizzazione. Qualora l'autorità dello Stato membro richiesto non disponga degli strumenti tecnici necessari, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato membro richiedente.
- 3. Le richieste per l'audizione mediante videoconferenza contengono oltre ai dati di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.
- 3. Le richieste per l'audizione mediante video e teleconferenza contengono oltre ai dati di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, il nome dell'autorità giudiziaria che procederà all'audizione e quello delle altre persone che eventualmente assisteranno all'atto.
- 4. L'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto dispone <u>il mandato di comparizione della persona in questione</u>,
- 4. L'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto <u>invita il perito o il testimone a presentarsi all'audizione</u>, secondo le

secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

forme prescritte dalla propria legislazione <u>e lo avvisa del suo diritto a non consentire all'audizione per video o tele conferenza nonché del suo diritto ad essere sentito direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente nel territorio di quest'ultimo.</u>

#### Motivazione

Il nuovo paragrafo 1 quater ha lo scopo di dare la possibilità a colui che deve essere sentito di scegliere se svolgere l'audizione a distanza ovvero se recarsi di persona a testimoniare nello Stato richiesto.

I paragrafi da 2 a 4 sono conseguenti all'accorpamento effettuato tra i testi originari dell'art. 10 e dell'art. 11. In particolare l'emendamento al paragrafo 4 è volto a rendere più chiari i diritti della persona sottoposta a audizione.

## (Emendamento 40)

## Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)

- 5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
- 5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
- a) all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto giudica che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;
- a) all'audizione è presente, (2 parole soppresse) assistita da un interprete salvo non risulti la conoscenza della lingua, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto giudica che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

#### Motivazione

Le questioni legate a traduzioni ed interpretazioni sono da considerarsi di primaria importanza per ottenere una corretta cooperazione giudiziaria.

## (Emendamento 41)

## Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

- b) le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono concordare misure relative alla protezione della persona da ascoltare.
- b) le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona da ascoltare.

## (Emendamento 42)

## Articolo 10, paragrafo 5, lettera d)

- d) su richiesta dello Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto provvede affinchè la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete.
- d) su richiesta dello Stato membro richiedente, <u>o della persona da ascoltare</u>, lo Stato membro richiesto provvede affinchè la persona da ascoltare sia assistita, da un interprete, <u>salvo non risulti la conoscenza della lingua</u>.

## Motivazione

Le questioni legate a traduzioni ed interpretazioni sono da considerarsi di primaria importanza per ottenere una corretta cooperazione giudiziaria.

PE 232.057 26/71 RR\232057IT.doc

## (Emendamento 43)

## Articolo 10, paragrafo 5, lettera e)

- e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facoltà di non testimoniare\_prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto ovvero dello Stato membro richiedente.
- e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facoltà di non testimoniare <u>nei casi e nei limiti in cui tale facoltà è prevista</u> dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto ovvero dello Stato membro richiedente.

(Emendamento 44)

Articolo 10, paragrafo 5, lettera f) (nuovo)

La persona da ascoltare può richiedere la presenza, alla videoconferenza, di un difensore di fiducia.

(Emendamento 45)

## Articolo 10, paragrafo 7

- 7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato richiesto, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato membro richiesto, sono rimborsati dallo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte al rimborso.
- 7. I costi per <u>provvedere al</u> collegamento <u>telefonico o</u> video, nello Stato richiesto, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato membro richiesto, sono rimborsati dallo Stato membro richiedente allo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte al rimborso.

(Emendamento 46)

Articolo 10, paragrafo 9

9. Gli Stati membri possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie, alle audizioni di

Soppresso

imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate tra gli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto nella notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che non applicherà il paragrafo 1. Tale dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento.

Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato sono adottate dal Consiglio in uno strumento giuridicamente vincolante.

### Motivazione

Il testo originale del paragrafo 9 è stato spostato per costituire un autonomo articolo nel successivo articolo 11, giacchè si riferisce all'audizione di persone diverse dal teste e dal perito, che per la loro posizione processuale (indagati, imputati, co-imputati) hanno bisogno di essere maggiormente tutelati nei lori diritti di difesa.

(Emendamento 47)

Articolo 10, paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis E' sempre garantito il diritto dei difensori degli indagati nei confronti dei quali possono essere utilizzati i risultati della prova assunta mediante videoconferenza.

Emendamento diretto a garantire la piena applicazione dei diritti della difesa in caso di videoconferenza.

## (Emendamento 48) Articolo 11

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo puo', qualora la propria legislazione nazionale lo preveda, chiedere l'assistenza del primo Stato membro affinchè l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 5.

soppresso

- 2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.
- 3. Lo Stato richiesto consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
- 4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre ai dati di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione per telefono.
- 5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dagli Stati membri interessati.
   Nel concordare siffatte modalità, lo Stato membro richiesto si impegna a:
  - notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione.

- provvedere all'identificazione del testimone o perito.
- verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.

Lo Stato membro richiesto puo' subordinare il proprio accordo in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui all'articolo 10.

#### Motivazione

Per le ragioni sopra indicate il testo dell'originario art. 11 è stato inglobato nell'art. 10, giacchè si tratta di metodi sostanzialmente simili di audizione soggetti alla stessa procedura (video e tele-conferenza).

(Emendamento 49) Articolo 11 (nuovo)

Ex articolo 10 paragrafo 9

9. Gli Stati membri possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie, alle audizioni di imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate tra gli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Le disposizioni di cui all'articolo 10, riguardanti l'utilizzo della videoconferenza, possono essere applicate — a loro discrezione, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie - dagli Stati membri per le audizioni di imputati, coimputati, persone sottoposte ad indagini e coindagati. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate tra gli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto nella notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che non applicherà il

Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto nella notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che non applicherà il

PE 232.057 30/71 RR\232057IT.doc

paragrafo 1. Tale dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento.

paragrafo 1. Tale dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento.

Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso <u>dell'imputato</u>. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato <u>sono adottate</u> <u>dal Consiglio</u> in uno strumento giuridicamente vincolante.

Tali audizioni sono effettuate soltanto con il consenso delle persone da interrogare e con le garanzie di difesa previste dai principi fondamentali del diritto nazionale. Il presente articolo entra in vigore dopo che il Consiglio avrà adottato le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato in uno strumento giuridicamente vincolante.

#### Motivazione

L'emendamento proposto prevede in un apposito articolo quanto già previsto nella parte finale del precedente art. 10 ed equipara ai fini del diritto di difesa la posizione di imputato a quella di indagati, co-imputati e co-indagati, riaffermando il loro diritto ad essere interrogati alla presenza dei loro difensori e con tutte le garanzie di difesa.

## (Emendamento 50) Articolo 12, paragrafo 3

- 3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono la direzione e il controllo dell'operazione.
- 3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono la direzione e il controllo dell'operazione, informando dei suoi sviluppi lo Stato membro richiedente e coordinandosi con esso.

## Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri anche in caso di consegne sorvegliate.

(Emendamento 51)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) bis (nuovo)

b bis) della squadra non possono far parte magistrati che svolgano la funzione di giudici negli Stati membri interessati.

Occorre separare nettamente la funzione investigativa da quella giudicante.

## (Emendamento 52)

Articolo13, paragrafo 9, lettere c) e d)

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;

soppresso

d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra

soppresso

#### Motivazione

Sul piano delle garanzie non sono accettabili l'assoluta genericità e indeterminatezza degli «ulteriori scopi» e della «minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica» per i quali le informazioni raccolte possono essere utilizzate. Tutte le precisazioni precedenti risulterebbero superflue e le squadre investigative potrebbero operare all'interno di un apparente obiettivo specifico per poi utilizzare per altri scopi le informazioni raccolte.

## (Emendamento 53) Articolo 14, paragrafo 1

- 1. Lo Stato membro <u>richiedente e lo Stato</u>
  membro richiesto possono <u>convenire di</u>
  collaborare tra di loro per lo
  svolgimento di indagini sulla criminalità
  da parte di agenti infiltrati o sotto falsa
  identità (operazioni di infiltrazione).
- 1. Uno Stato membro <u>può richiedere</u>
  <u>assistenza giudiziaria agli altri Stati</u>
  <u>membri per</u> lo svolgimento di indagini
  sulla criminalità da parte di agenti
  infiltrati o sotto falsa identità (operazioni
  di infiltrazione).

## Motivazione

L'emendamento proposto serve a chiarire che anche nel caso di operazioni di infiltrazione vi è necessità di una preventiva richiesta di assistenza giudiziaria.

(Emendamento 54) Articolo 15

PE 232.057 32/71 RR\232057IT.doc

Ai fini dell'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 per "autorità competente" si intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza in questo settore, un'autorità competente equivalente, specificata a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), che agisce nell'ambito di un'indagine penale.

## Soppresso

#### Motivazione

Il contenuto dell'articolo 15 è stato spostato all'interno dell'articolo 3, paragrafo 2; tale spostamento, di tipo sistematico, è volto a raggruppare in un solo articolo (articolo 3) le varie definizioni contenute nel testo.

(Emendamento 55)

Articolo 15 bis (nuovo)

L'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 avviene nel rispetto dell'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dell'articolo 8 della direttiva 95/46 e dell'articolo 14 della direttiva 97/66.

## (Emendamento 56) Articolo 16, paragrafo 1

- 1. Ai fini di un'indagine penale, l'autorità competente di uno Stato membro (Stato membro richiedente), nel rispetto dei requisiti previsti dal suo diritto interno, può trasmettere una richiesta all'autorità competente di un altro Stato membro (Stato membro richiesto) diretta:
- a) all'intercettazione e alla trasmissione immediata <u>di telecomunicazioni</u> allo Stato membro richiedente <u>o</u>
- b) all'intercettazione, registrazione e

- 1. Ai fini di un'indagine penale, l'autorità competente di uno Stato membro (Stato membro richiedente), nel rispetto dei requisiti previsti dal suo diritto interno, può <u>richiedere assistenza giudiziaria</u> all'autorità competente di un altro Stato membro (Stato membro richiesto) diretta:
- a) all'intercettazione e alla trasmissione immediata allo Stato membro richiedente di conversazioni ovvero di comunicazioni telefoniche, telematiche e delle altre forme di telecomunicazione.
- b) all'intercettazione, registrazione e successiva trasmissione della

successiva trasmissione della registrazione delle telecomunicazioni allo Stato membro richiedente.

registrazione delle telecomunicazioni allo Stato membro richiedente delle sopraindicate conversazioni e telecomunicazioni.

#### Motivazione

Gli emendamenti proposti discendono dalla nuova sistemazione del testo ma servono altresì a valorizzare la nozione di "richiesta di assistenza giudiziaria" che non è la mera attività di trasmissione ma lo strumento per attivare le competenti autorità dello Stato richiesto. Le modifiche di cui alle lettere a) e b) servono a specificare la nozione di comunicazioni intercettabili.

## (Emendamento 57) Articolo 16, paragrafo 2

- 2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono essere presentate con riferimento all'uso di mezzi di telecomunicazioni da parte della persona sottoposta ad intercettazione allorchè questa si trova:
  - a) nello Stato membro richiedente se esso necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.
  - b) nello Stato membro richiesto, se la comunicazione può essere intercettata in detto Stato membro;
  - c) in un terzo Stato membro, che è stato informato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), se lo Stato membro richiedente necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.

- 2.Le richieste di cui al paragrafo 1 possono essere presentate con riferimento all'uso di mezzi di telecomunicazioni da parte della persona sottoposta ad intercettazione allorchè questa o la sua utenza telefonica o telematica si trova:
  - a) nello Stato membro richiedente se esso necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.
  - b) nello Stato membro richiesto, se la comunicazione può essere intercettata in detto Stato membro.
  - c) in un terzo Stato membro, <u>,a cui</u> pure va rivolta analoga richiesta di assistenza giudiziaria prima dell'intercettazione, se lo Stato membro richiedente necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.

Motivazione

PE 232.057 34/71 RR\232057IT.doc

L'emendamento precisa la possibilità di sottoporre ad intercettazione l'utenza di cui è titolare una persona anche in sua assenza onde evitare equivoci interpretativi. In riferimento alla lettera c) la modifica si rende necessaria a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 per le ragioni che verranno in appresso specificate.

## (Emendamento 58) Articolo 16, paragrafi 3, 4, 5 e 6

- 3. In deroga all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste a norma del presente articolo includono:
  - a) l'indicazione dell'autorità che procede alla richiesta.
  - b) la conferma che è stato emesso un ordine o un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale.
  - c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione.
  - d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine.
  - e) la durata auspicata dell'intercettazione e

- 3. A specificazione e completamento di quanto previsto dall'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste a norma del presente articolo dovranno contenere le indicazioni seguenti:
  - a) l'indicazione dell'autorità che procede alla richiesta.
  - b) la conferma che è stato emesso un ordine o un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale.
  - c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione.
  - d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine <u>e l'esposizione</u> sommaria dei fatti.
  - e) la durata dell'intercettazione <u>che comunque</u> non potrà superare i limiti massimi previsti dallo Stato membro richiedente e da quello richiesto.

- f) la comunicazione, <u>se</u> possibile, di una quantità sufficiente di dati tecnici per far sì che la richiesta possa essere soddisfatta (<u>in particolare il pertinente numero di allacciamento alla rete</u>).
- 4. In caso di richiesta a norma del paragrafo 2, lettera b), la richiesta include altresì
- f) la comunicazione, <u>nei limiti del</u> possibile, di <u>tutti gli eventuali</u> dati tecnici <u>di cui si è in</u> <u>possesso</u> per far sì che la richiesta possa essere soddisfatta.
- 4. Lo Stato membro richiesto puo' chiedere ulteriori informazioni necessarie per

una sintesi dei fatti. Lo Stato membro richiesto può chiedere ogni ulteriore informazione ad esso necessaria per decidere se detta richiesta sarebbe soddisfatta qualora fosse stata avanzata da una sua autorità nazionale.

decidere se la richiesta soddisfa i requisiti della propria legge nazionale.

- 5. Lo Stato membro richiesto si impegna a soddisfare le richieste di <u>cui al paragrafo</u> 1, lettera a)
- 5. Lo Stato membro richiesto s'impegna a soddisfare le richieste di intercettazione avanzate dallo Stato richiedente laddove la richiesta sarebbe soddisfatta se fosse avanzata da una sua autorità nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni che porrebbe se la richiesta fosse stata avanzata da una sua autorità nazionale.
- a) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettera a) e c), dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro richiesto può autorizzare l'intercettazione senza ulteriori formalità.
- b) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la richiesta sarebbe soddisfatta se fosse avanzata da una sua autorità nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni che porrebbe se la richiesta fosse stata avanzata da una sua autorità nazionale.
- 6. Se non possibile effettuare la trasmissione immediata, lo Stato membro richiesto si impegna a soddisfare le richieste a norma del paragrafo 1, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la richiesta sarebbe soddisfatta se fosse avanzata da una sua autorità nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni che porrebbe se la

paragrafo soppresso

PE 232.057 36/71 RR\232057IT.doc

#### Motivazione

Gli emendamenti proposti hanno lo scopo di raccordare e armonizzare il contenuto della presente convenzione riguardante questo tipo di richiesta di assistenza giudiziaria, con quanto previsto dall'articolo 14 della convenzione europea del '59 e dall'articolo 37 del Trattato Benelux. In particolare, per quanto riguarda il paragrafo 3, lettere e) ed f, la durata dell'intercettazione deve essere preventivamente comunicata. L'indeteminatezza introdotta dal termine "auspicata" potrebbe consentire abusi e violazioni di diritti fondamentali. La comunicazione di tutti i dati di cui lo Stato richiedente è in possesso evita ulteriori richieste di dati e i conseguenti inutili ritardi nell'evasione della richiesta di assistenza.

# (Emendamento 59) Articolo 16, paragrafi 7, 8 e 9

- 7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui <u>all'articolo</u> <u>23</u>, paragrafo 2, di essere vincolato dal paragrafo 6 solo qualora non sia in grado di effettuare la trasmissione immediata. In questo caso gli altri Stati membri possono applicare il principio di reciprocità.
- 8. Qualora presenti una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro richiedente può altresì esigere, se ne ha fondati motivi, che gli sia trasmessa una copia scritta della registrazione. Lo Stato membro richiesto valuta tali richieste secondo il diritto e le procedure nazionali.
- 9. Lo Stato membro che riceve le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 4 le tratta con la riservatezza prevista del suo diritto interno.

- 7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di essere vincolato dal paragrafo 5 solo qualora non sia in grado di effettuare la trasmissione immediata delle telecomunicazioni. In questo caso gli altri Stati membri possono applicare il principio di reciprocità.
- 8. Qualora presenti una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro richiedente può altresì richiedere una copia scritta della registrazione. Lo Stato membro richiesto da seguito alla richiesta secondo il diritto e le procedure nazionali.
- 9. Lo Stato membro che riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 si attiene ai canoni di riservatezza prevista dal proprio diritto interno.

#### Motivazione

In riferimento al paragrafo 7, le variazioni sono conseguenti alla nuova numerazione; per quanto riguarda il paragrafo 8, l'emendamento ha lo scopo di conferire maggiore chiarezza alla previsione normativa (il verbo "esigere" è in contrasto con il successivo verbo "valuta" che per definizione potrebbe comportare anche una valutazione negativa). Infine, per quanto riguarda il paragrafo 9, l'emendamento é stato formulato per maggior chiarezza espositiva.

#### (Emendamento 60)

# Articolo 16, paragrafo 9 bis (nuovo)

<u>9bis. L'intercettazione è sempre disposta da un giudice.</u>

#### Motivazione

La "violazione" seppur motivata di un diritto fondamentale non può essere disposta che da un giudice.

(Emendamento 61) Articolo 18

1 a) Fatti salvi i principi generali del diritto internazionale e le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), gli obblighi sanciti dal presente articolo si applicano agli ordini d'intercettazione autorizzati dall'autorità competente di uno Stato membro nel corso di un'indagine penale così caratterizzata:

un'indagine svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale, ivi compreso il tentativo, se punibile a norma del diritto interno, allo scopo di identificare, arrestare, denunciare, perseguire o giudicare i responsabili.

1. Se, ai fini di un'indagine penale, l'intercettazione delle telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro (Stato membro che effettua l'intercettazione) e l'indirizzo della telecomunicazione della persona specificata nell'ordine di intercettazione è utilizzato nel territorio di un altro Stato membro (Stato membro informato) la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, il primo Stato membro informa l'altro Stato membro dell'intercettazione:

soppresso

- a) prima dell'intercettazione, nei casi in cui già al momento nel quale l'intercettazione è disposta è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio di tale Stato membro, oppure
- b) immediatamente dopo aver appreso che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio di tale Stato membro, negli altri casi.
- 2. Lo Stato membro che effettua l'intercettazione fornisce, tra l'altro, le informazioni seguenti:
- a) l'indicazione dell'autorità che ha disposto l'intercettazione,
- b) la conferma che è stato emesso un ordine o un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale,
- c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,
- d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,
- e) la durata prevista dell'intercettazione.
- 3. Le disposizioni seguenti si applicano quando uno Stato membro è informato a norma dei paragrafi 1 e 2.
  - a) Ricevute le informazioni elencate al paragrafo 2, l'autoritá competente dello Stato membro informato risponde senza indugio allo Stato membro che effettua l'intercettazione al fine di:
  - 1. consentire che l'intercettazione sia effettuato o proseguita. Lo Stato membro informato può subordinare il suo accordo alle condizioni che imporrebbe se la richiesta fosse avanzata in un caso nazionale;
  - 2. esigere che l'intercettazione non sia effettuata o sia interrotta qualora sia considerata contraria al diritto interno dello Stato membro informato ovvero per i motivi

- specificati all'art. 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Quando impone tale requisito, lo Stato membro informato adduce, per iscritto, i motivi della sua decisione;
- 3. nei casi di cui alla lettera a), punto 2, esigere che il materiale intercettato raccolto quando allo Stato membro che effettua l'intercettazione era nota la presenza della persona soggetta all'intercettazione nel territorio dello Stato membro informato non sia utilizzato a fini probatori in un procedimento giudiziario penale.
- b) se, in casi eccezionali lo Stato membro informato non risponde entro 96 ore dal momento in cui è stato informato dallo Stato membro che effettua l'intercettazione, ciò equivale a una decisione di vietare l'intercettazione e l'uso del materiale intercettato, conformemente alla lettera a, punti 2 e 3. Lo Stato membro informato motiva immediatamente per iscritto tale decisione.
- c) Lo Stato membro informato può chiedere una sintesi dei fatti specifici e le eventuali informazioni supplementari che gli sono necessari per stabilire se l'intercettazione sarebbe accordata in un procedimento nazionale. Siffatta richiesta non pregiudica l'applicazione della lettera b), a meno che non sia stato convenuto diversamente tra lo Stato membro informato e lo Stato membro che effettua l'intercettazione.
- d) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che sia data una risposta entro il termine di 96 ore. A tal fine, designano punti di contatto (attivi 24 ore su 24) ai sensi dell'articolo 21, lettera e).
- 4. Lo Stato membro che riceve le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 le tratta con la riservatezza prevista dal suo

diritto interno.

5. Qualora lo Stato membro che effettua l'intercettazione consideri particolarmente delicate le informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, queste possono essere trasmesse all'autorità competente tramite un'autorità specifica, ove ciò sia stato concordato su base bilaterale dagli Stati membri interessati.

Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, o in qualunque altro momento successivo, di non avere bisogno dell'informazione sulle intercettazioni prevista nel presente articolo.

#### Motivazione

Si propone la soppressione di questo articolo giacchè molto controverso: da una parte potrebbe limitare l'attività di intelligence volta a garantire la sicurezza e l'integrità di uno Stato membro e dall'altra, potrebbe significare la possibilità che organismi investigativi di uno Stato membro svolgano attività di intercettazione in altro Stato membro, senza l'avallo e l'autorizzazione di quest'ultimo. Trattasi in sostanza, di una materia che è bene sottoporre a più approfondite riflessioni prima di codificarla in una decisione quadro dell'Unione.

# (Emendamento 62) Articolo 19

I costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi nel soddisfare le richieste di cui all'articolo 16 sono a carico dello Stato membro richiedente.

Salvo diversi accordi fra le parti, i costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi di intercettazione delle telecomunicazioni sono a carico dello Stato membro richiedente.

#### (Emendamento 63)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

b) una o più autorità centrali ai fini

b) una o più autorità centrali ai fini

RR\232057IT.doc 41/71 PE 232.057

dell'applicazione dell'articolo 6, nonché le autoritá competenti a conoscere delle richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 8, lettera b).

dell'applicazione dell'articolo 6, nonché le autoritá competenti a conoscere delle richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 8, lettere a) e b).

(Emendamento 64)

Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri fanno in modo che, nel quadro dell'adozione degli strumenti necessari all'applicazione della presente convenzione, si garantisca il rispetto dei diritti fondamentali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dal diritto nazionale degli Stati membri, ed in particolare,

- del diritto di essere privato della libertà personale solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 5 di tale convenzione del diritto ad essere informato al più presto in una lingua comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a proprio carico, di essere tradotto al più presto dinanzi ad un giudice e di essere giudicato in tempi ragionevoli
- dei diritti della difesa ed in particolare della parità tra accusa e difesa,
- della terzietà e dell'imparzialità del giudice,
- della presunzione d'innocenza sino a condanna definitiva.

#### Motivazione

In taluni Stati membri tali diritti così solennemente enunciati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non sono integralmente rispettati.

(Emendamento 65)

# Articolo 23, Paragrafo 2

- 2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio
- 2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio

PE 232.057 42/71 RR\232057IT.doc

dell'Unione europea <u>lo svolgimento</u> delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

dell'Unione europea <u>la conclusione</u> delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

# Motivazione

La semplice notifica dello svolgimento delle procedure costituzionali di ratifica non può fare entrare in vigore una Convenzione internazionale tra gli altri Stati firmatari. E' necessario che prima gli Stati abbiano completato le rispettive procedure costituzionali di traduzione in diritto interno, pena la 'fittizia' entrata in vigore della Convenzione che non avrebbe reale effetto negli Stati notificanti.

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (9636/1999 - C5-0091/1999 nonché SN 5060/1999 - C5 – 0331/1999 - 1999/0809(CNS)) )

# (Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto e il progetto modificato del Consiglio (9636/1999 e SN 5060/1999),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (C5-0091/1999 nonché C5-0331/1999),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0019/2000),
- 1. approva il progetto di atto del Consiglio così emendato;
- 2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza il suo progetto;
- 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento:
- 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il progetto;
- 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente posizione al Consiglio.

PE 232.057 44/71 RR\232057IT.doc

#### **MOTIVAZIONE**

#### I. INTRODUZIONE

#### I.1 - Calendario

Il Consiglio, con lettera del 3 agosto 1999, ha richiesto al Parlamento Europeo, ai sensi dell'art. 39 del Trattato dell'Unione Europea, di esprimere il proprio parere su un progetto di convenzione fra gli Stati membri finalizzato ad assicurare una migliore assistenza giudiziaria in materia penale. Tale progetto è stato successivamente rielaborato ed ha fatto l'oggetto di una nuova trasmissione al Parlamento europeo con lettera del 3 dicembre 1999.

Il tentativo del Consiglio di dotare gli Stati membri di un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale va avanti da anni (la prima elaborazione era stata avviata sotto la presidenza italiana durante il primo semestre del 1996) e gia' nella scorsa legislatura il Parlamento Europeo era stato chiamato ad esprimersi su un primo progetto del Consiglio, poi rimasto nel cassetto di quest'ultimo per difficoltà' di intesa tra gli Stati membri (5202/98 – C4-0062/98 – 98/0902 CNS) . Peraltro, il piano d'azione contro la criminalità organizzata approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam (giugno 1997) prevedeva la firma della nuova convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale "entro la fine 1997 /metà 1998" (orientamento politico n. 4 e raccomandazione n. 16). Parimenti, negli anni '97-'99, il Parlamento aveva adottato una risoluzione legislativa sulla rete giudiziaria europea <sup>2</sup> e due risoluzioni sulla cooperazione giudiziaria penale nell'ambito dell'Unione europea <sup>3</sup> e sulle procedure penali ed il Pubblico Ministero Europeo <sup>4</sup> oltre a numerose risoluzioni legislative legate all'attuazione del Piano d'azione contro la criminalità organizzata. Insomma e' da anni che si avverte la necessita' di intervenire sulla materia ma le troppe incertezze e le tante divisioni fra gli Stati membri hanno prodotto finora una lunga stagione di rinvii .

Ora il Parlamento Europeo e' stato invitato di nuovo ad esprimere il proprio parere. Ancora una volta, pero', cio' é stato fatto senza tenere in alcun conto le prerogative del Parlamento. Ci si riferisce, soprattutto, al fatto che lo scarso tempo concesso ha ridotto notevolmente la possibilita' di ben valutare il progetto, previo approfondito dibattito interno e con qualificati suggerimenti che potevano venire da esperti esterni : solo tre mesi, sono davvero un'inezia a fronte dei circa 4 anni durante i quali il Consiglio ha tenuto in gestione il progetto e senza voler tener conto della interruzione estiva dei lavori parlamentari, dei tempi necessari alla tenuta delle audizioni dei nuovi commissari, del fatto che nel frattempo il Parlamento si e' rinnovato a seguito di elezioni .

Soprattutto si deve ancora una volta dissentire (come gia' fatto a quanto pare inutilmente nella scorsa occasione) sull'anomala interpretazione (quasi un abuso) da parte del Consiglio circa la portata dell'articolo 39, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea. Questo stabilisce che : « il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'art. 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare ; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare ». Dovrebbe apparire

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU C 104 del 6.4.1998., pag. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU C 219 del 30.7.1999, pag. 106.

evidente a tutte le persone di buona volonta' che il termine di tre mesi impartito al Parlamento europeo dovrebbe considerarsi un minimo e non il massimo specie laddove ci sono oggettive difficolta' come quelle sopra richiamate (peraltro non imputabili al Parlamento) per elaborare un parere in termini cosí ristretti. La questione di metodo che si pone, e' ormai noto a tutti, costituisce un vulnus allo spirito di collaborazione che dovrebbe permeare almeno i rapporti fra gli organi dell'Unione.

Nonostante cio', il Parlamento Europeo non puo' restare alla finestra a guardare, specie in considerazione del fatto che appare oltremodo necessario suggerire al Consiglio una serie di emendamenti « minimi », volti a superare taluni deficit di impostazione del progetto davvero mascroscopici, che finirebbero per provocare piu' danni che benefici alla cooperazione giudiziaria penale internazionale e cio' nella consapevolezza ( e nella segnalazione) che si puo' e si deve fare di piu' e di meglio in materia di lotta comune alla criminalita' (ad esempio e' necessario al piu' presto addivenire ad una « codificazione » unitaria dell'intera materia ed individuare « standard » minimi di collaborazione).

# I.2 - Il problema della cooperazione giudiziaria penale

La cooperazione giudiziaria internazionale e' necessaria sia per fronteggiare la criminalita' transfrontaliera in senso proprio che per richiedere l'aiuto degli Stati membri per scoprire gli autori dei reati commessi in ambito nazionale, sequestrarne i proventi o ricercarne le prove.

Esistono, pero', disparitá considerevoli di regime – sia di diritto sostanziale che processuale tra gli Stati membri, tali per cui e' stato difficile finora codificare in uno strumento giuridicamente vincolante ( e magari in un « codice unico ») i possibili metodi di collaborazione giudiziaria. Anche l'attuale progetto di convenzione presentato dal Consiglio risente delle indecisioni degli Stati membri e di fatto ha fallito alcuni ambiziosi obiettivi; la mancanza di soluzioni attanaglia e impoverisce l'azione delle magistrature degli Stati membri e limita l'efficacia dello strumento rogatoriale : ci si riferisce, ad esempio alla problematica della « doppia incriminazione », come requisito indispensabile per fornire assistenza giudiziaria agli Stati richiedenti, nonostante che a parole tutti continuino ad esprimere « la loro fiducia nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacita' di tutti gli Stati membri di garantire processi equi » (queste sono le parole testuali riportate anche nel preambolo del progetto in esame). Altro problema non affrontato a sufficienza e' la fissazione di termini ben definiti per l'esecuzione delle rogatorie, sicche' esse spesso vengono eseguite quando ormai i reati sono prescritti o i processi terminati. Nulla si dice delle possibilità di utilizzo – e con quali procedure e limiti – delle "banche dati giudiziarie" di ciascun Stato membro ovvero della possibilita' di costituirle a livello dell'Unione per l'utilizzo comune. Allo stesso modo, non è affrontato il problema delle troppe "riserve" che ogni Stato membro usa porre in sede di ratifica delle convenzioni internazionali in materia penale, in modo che lo spirito ideale iniziale delle Convenzioni viene snaturato e mortificato. Non e' stata affrontata per nulla la questione dell'armonizzazione a livello europeo di talune norme penali (specie in materia valutaria, fiscale, societaria) sicche' ancora oggi cio' che puo' essere reato in uno Stato non lo e' in un altro (e viceversa), senza voler considerare gli innumerevoli casi in cui alcuni reati vengono considerati in modo diverso dagli Stati membri (si pensi alla diversita' sostanziale – che pure e' dato riscontrare nella legislazione comparata degli Stati membri – nel considerare, a seconda dei casi, imputato o vittima colui che consegna denaro ad un pubblico ufficiale sotto la semplice "induzione" magari "tacita" di quest'ultimo).

In conclusione, la "montagna" di lavoro di quattro anni in seno al Consiglio "ha partorito poco piu' di un topolino". Ma nonostante le numerose lacune di questo testo, tutte le disposizioni migliorative vanno recepite, anche se emendate, perchè, come vuole una norma di buon senso, é sicuramente "meglio poco, che niente", consci come si deve essere che, uno scalino alla volta, si puo' salire anche sul grattacielo del crimine organizzato internazionale.

La necessità di fare in modo che i cittadini dell'Unione possano realmente vivere in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ci impone, dunque, di favorire l'ottenimento al più presto di tutti i mezzi necessari – anche i più modesti - per contrastare incisivamente la criminalità (grande e piccola), anche tramite la cooperazione europea laddove ce n'e' bisogno. Questo progetto di convenzione é sicuramente un mezzo utile.

# I.3 - Inquadramento costituzionale.

L'art. 29 del TUE indica come obiettivo dell'Unione quello di offrire ai cittadini un livello elevato di « protezione » in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, attraverso l'elaborazione di « azioni in comune » tra gli Stati membri nel campo, tra l'altro, della cooperazione giudiziaria penale.

Il raggiungimento dell'obiettivo implica che tutti gli Stati membri devono assolutamente svolgere attivita' di prevenzione contro la criminalita' soprattutto organizzata (terrorismo, tratta di persone, traffico di droga e d'armi, corruzione e frode) grazie, tra l'altro, ad una cooperazione rinforzata tra le autorità giudiziarie ed al riavvicinamento delle « regole » di diritto penale degli Stati membri.

L'art. 31 precisa gli obiettivi delle azioni in comune nel campo della cooperazione giudiziaria penale : facilitare ed accelerare la cooperazione tra i ministeri e le autorità giudiziarie con riferimento allo svolgimento delle procedure ed all'esecuzione delle decisioni ; facilitare l'estradizione ; assicurare la compatibilità delle regole applicabili ; prevenire i conflitti di competenza ; adottare progressivamente delle misure che comportino regole minime sugli elementi costitutivi dei reati e sulle sanzioni applicabili nei settori della criminalità organizzata, del terrorismo e del traffico di droga.

Gli atti che possono essere adottati dal Consiglio, all'unanimità, su iniziativa anche della Commissione oltrechè degli Stati membri, sono : posizioni comuni ; decisioni-quadro, non molto dissimili dalle direttive ; decisioni e convenzioni (art. 34), queste ultime potendo entrare in vigore, passo in avanti importante, dopo la ratifica da parte di almeno la metà dei Paesi firmatari.

Sul piano istituzionale, con riferimento alle possibili ripercussioni sull'attività politica e legislativa in materia di cooperazione giudiziaria penale, particolare risalto si deve dare alle nuove disposizioni sul ruolo della Corte di Giustizia (art. 35), sulla consultazione obbligatoria del Parlamento europeo (art. 39) e sulle cosiddette « cooperazioni rinforzate » (art. 40).

Il contenuto del progetto di convenzione va valutato dunque, da un lato alla luce delle nuove norme relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea e, dall'altro, delle sue finalità concrete : « completare » (articolo 1), a livello degli Stati membri dell'Unione europea, strumenti convenzionali preesistenti ma rientranti in altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Unione Benelux, Schengen) per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile

con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questo obiettivo dovrebbe essere realizzato in uno spirito di fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici e nella loro capacità di garantire processi equi (preambolo, secondo, terzo, e quarto considerando).

Proprio tenendo conto di tutto cio' e per attualizzare gli strumenti giuridici previsti dal progetto in modo piu' coordinato ed efficace sono stati proposti gli emendamenti che qui in appresso sarannno sommariamente illustrati.

# II. ANALISI CRITICA DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO: GLI EMENDAMENTI PROPOSTI

Le osservazioni formulate nella relazione Buffetaut (A4-0122/98) al primo progetto presentato dal Consiglio nella scorsa legislatura sono ancora attuali e fortemente condivisibili, specie ove veniva fatto rilevare che il contenuto del progetto di convenzione era da valutare alla luce delle sue finalita': integrare (e non sostituire, quindi) strumenti convenzionali preesistenti ma rientranti in altri ambiti giuridici (elencati all'art. 1 del Progetto) per "...migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale attraverso una assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo...";

Il progetto e' formato da quattro parti (titoli), tre di carattere sostanziale ed una finale di raccordo contenente norme sulla promulgazione, ratifica ed entrata in vigore.

Nella prima parte (Titolo I) sono state innazitutto date indicazioni per unifomare le procedure e le formalità con cui devono essere svolte le rogatorie (che devono essere quelle indicate dallo Stato membro richiedente, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto – art. 4). E' stato inoltre previsto il ricorso sistematico al servizio postale per l'invio e la consegna di atti di procedimenti alle persone che si trovano in altro stato (art. 5). E' stata data anche un' indicazione molto importante e significativa in tema di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria (di regola non piu' attraverso i canali diplomatici e ministeriali, ma "direttamente fra le autorita" giudiziarie competenti per territorio" (art 6). E' stata infine codificata la possibilita' per le competenti autorita' degli Stati membri di scambiarsi direttamente ogni informazione relativa a reati, senza passare per preventivi vagli o autorizzazioni di autorita' diverse.

La seconda parte (Titolo II) elenca una serie di richieste specifiche di assistenza giudiziaria e individua le formalita' e le procedure a cui attenersi. In particolare viene data la possibilita' agli Stati membri di restituire i beni ottenuti attraversi reati commessi in altri Stati e che si trovano nel proprio territorio sia allo Stato membro richiedente che direttamente agli aventi diritto, indipendentemente dalla nazionalita' alla quale questi ultimi appartengono (art 8). E' stata, poi, prevista la possibilita' di trasferire un detenuto da uno Stato all'altro, sempre in stato di detenzione, ogni qualvolta possa essere utile la presenza di questa persona in un certo territorio per motivi istruttori (art. 9). Inoltre e' stata regolamentata la possibilita' di interrogare imputati e sentire testimoni che si trovano in territori diversi da quello dello Stato ove devono essere sentiti, attraverso il sistema della videoconferenza o della teleconferenza (artt. 10 e 11). Sempre al fine di rendere piu' concreta la lotta alla criminalita' organizzata, sono state previste norme per regolamentare e rendere possibili le cosidette "consegne

PE 232.057 48/71 RR\232057IT.doc

sorvegliate" nell'ambito del territorio comunitario di beni connessi a reati (ad esempio di partite di droga) al fine di facilitare il corso delle indagini (art. 12). Infine e' stata prevista la costituzione di "squadre investigative comuni" composte da funzionari dei vari Stati interessati alle indagini (art. 13) e la presenza negli Stati membri di "agenti infiltrati o sotto falsa identita" allo scopo di meglio penetrare l'omerta' che pervade un certo mondo criminale (art. 14). Agli artt. 14 bis e 14 ter è disciplinata la responsabilità penale e, rispettivamente la responsabilità civile dei funzionari di uno Stato membro operanti sul territorio di un altro Stato membro nell'ambito di operazioni di "Consegne sorvegliate", "Squadre investigative comuni" e "Operazioni di infiltrazione".

La terza parte (Titolo III) tratta il delicato tema delle intercettazioni di telecomunicazioni, prevedendo la possibilità di ricorrere a tale mezzo istruttorio secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 16 e seguenti del progetto. In pratica viene reso possibile richiedere assistenza giudiziaria per intercettare una comunicazione allorche la persona in comunicazione si trova nello Stato membro richiedente se quest'ultimo necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione, ovvero allorche la persona si trova nello Stato membro richiesto, se la comunicazione puo' essere intercettata dallo Stato membro richiesto (art. 16) ovvero, ancora, per intecettare telecomunicazioni funzionanti mediante un gateway, tramite un fornitore di servizi telefonici o telematici che si trova in un terzo Stato membro (ad es. nel caso di gestione di stazioni satellitari – art. 17). E' stata anche prevista la tanto discussa – e, come vedremo per molti versi discutibile – possibilita' di effettuare intercettazioni di telecomunicazioni di persone nel territorio di un altro Stato membro senza l'assistenza tecnica di quest'ultimo (art. 18).

Nonostante l'apparente linearità, ad un'analisi più attenta, il testo proposto dal Consiglio appare non privo di contraddizioni e formulazioni incoerenti rispetto alle intenzioni originarie. La semplice lettura dell'elaborato evidenzia in modo emblematico che trattasi di un lavoro svolto a più riprese e a più mani, che ha cercato di recepire le indicazioni provenienti da piu' parti, frutto di quattro anni di vere e proprie contrattazioni in Consiglio alla ricerca di un compromesso tra le diverse riserve delle varie delegazioni nazionali.

Sono stati proposti percio' diversi emendamenti - non per dare ulteriori indicazioni in una materia che come abbiamo detto in precedenza ha lasciato insolute tante problematiche – finalizzati esclusivamente a riordinare sistematicamente la proposta del Consiglio suggerendo una serie di aggiustamenti tecnici per rendere il testo armonioso e coerente rispetto alle modifiche proposte.

Queste possono riassumersi così: a) maggiore esaltazione dei diritti fondamentali della difesa; b) diverse modifiche tecniche necessarie a rendere più comprensibili tutta una serie di passaggi "oscuri" e contraddittori; c) soppressione dell'art 18 concernente le intercettazioni di telecomunicazioni di persone nel territorio di un altro Stato membro senza l'assistenza tecnica di quest'ultimo.

Tali emendamenti, pur con i limiti che si sono detti di un lavoro parziale e non definitivo, possono comunque favorire l'avvicinamento all'obiettivo per cui il nuovo progetto è stato concepito: fornire agli operatori del diritto uno strumento agile, il più possibile pragmatico ed efficace, per combattere la criminalità organizzata transfontaliera attraverso l'azione giudiziaria, semplificando in particolare l'acquisizione delle prove rispetto a determinati fatti criminosi ( sia che essi vengano commessi in più Stati, sia che vengano commessi in uno

degli Stati membri ma le cui prove si possano acquisire solo con l'ausilio di altri Stati membri). Esaminiamoli, seppur sommariamente, insieme:

# a) I diritti della difesa

Ne' il preambolo ne' la normativa indicata nel progetto di convenzione, il cui contenuto è suscettibile di poter condizionare le libertà fondamentali, danno sufficentemente conto di un principio basilare che deve governare l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: quello di tener sempre conto, accanto ai principi generali del diritto interno dei singoli Stati, dei diritti individuali fondamentali (em. 2, 3, 4 e 5).

A parte il richiamo ai principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, imperativa risulta anche l'esigenza di armonizzare le disparità esistenti fra i diversi sistemi giuridici dei Quindici, nel senso di dar vita, per esempio, ad un processo di adeguamento agli standard dei sistemi più garantisti, rispetto ai diritti della difesa. "Armonizzare", ma "verso l'alto", non solo non creerà disparità di trattamento fra i cittadini ed i residenti dell'Unione, ma segnerà un avanzamento nell'esplicazione della civiltà giuridica dell'Unione stessa.

Sempre in riferimento ai diritti della difesa, si è intervenuti inoltre sugli articoli 10 e 11 (em. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49) che prevedono la possibilità di ascoltare un testimone od un perito rispettivamente mediante videoconferenza o teleconferenza. La procedura prevista in realtà è la stessa, ma all'art. 10, paragrafo 9 del progetto del Consiglio si fa riferimento anche agli imputati. E' evidente che la differenziazione di disciplina non puo' basarsi sul mezzo tecnico utilizzato, (non cambia nulla tra l'accensione di un registratore e quella di un videoregistratore!) ma sul diverso grado di garanzia dei diritti, a seconda se ad essere ascoltato sia un testimone o un imputato (o soggetto ad esso equiparabile). Si è dunque proceduto ad inglobare l'audizione dei testimoni e periti in un unico testo, mentre e' stato previsto un apposito articolo per l'audizione degli imputati, ai quali devono essere sempre riservate specifiche garanzie (di avere sempre al proprio fianco il difensore, di comprendere la lingua, di potersi avvalere della facolta' di non rispondere e cosi' via).

E' stato altresí previsto un emendamento all'art 9 (em. 34) che dia la possibilita' di procedere a scarcerazione immediata del detenuto trasferito in un altro Stato per motivi istruttori nel caso in cui i termini di custodia cautelare scadano nel corso del trasferimento.

Anche in materia di intercettazioni, sono state apportate significative variazioni per limitarne l'uso e garantire meglio i diritti fondamentali della persona, tra i quali il diritto alla riservatezza dei singoli: anche per questa ragione e' stata proposta l'abrogazione dell'art 18 (em. 61), la limitazione dei tempi massimi di sottoposizione ad intercettazione ed il rispetto dei principi che in materia sono stati fissati sia dallo Stato richiedente che dallo Stato richiesto (em. 58).

# b) Campo di applicazione e definizioni

Definire i margini entro i quali puo' o non puo' essere autorizzata una determinata attività non è di secondaria importanza, soprattutto in questa materia. Non a caso, quello del campo di applicazione è uno dei punti che hanno generato maggiori difficoltà in seno al Consiglio. In effetti, l'art. 2 definisce in modo assai impreciso quali siano i procedimenti che danno luogo all'assistenza giudiziaria: questa è possibile "anche" per il perseguimento di fatti punibili

come infrazioni, promosso da autorità amministrative o "anche" nei procedimenti contro una persona giuridica <sup>5</sup>: "anche" rispetto a che cosa? Manca un primo, essenziale, comma che definisca in maniera inequivocabile che l'assistenza giudiziaria è prestata innanzitutto – e di regola - nei procedimenti penali relativi a reati promossi da autorità giudiziarie (em. 11).

In un'ottica di razionalizzazione dell'impianto della proposta di convenzione, sono da considerare una serie di emendamenti di "riordino". Ad esempio, la definizione di "autorità competente" appare solo all' art. 15 del progetto di Convenzione, ma la stessa nozione appare nel testo più volte, prima di questo articolo. Il relatore aveva quindi proposto di raggruppare razionalmente in un unico articolo, posto nella parte iniziale (art. 3) del testo (ex em. 12 del progetto di relazione), tutte le definizioni utilizzate : per altro la commissione ha respinto questa proposta.

Riguardo agli emendamenti 19 e 20 concernenti l'art. 5, dove si parla della possibilità di usare il mezzo postale per la notifica di atti del procedimento, si è intervenuti per riformulare un testo che, cosi' come proposto, è un "non senso giuridico" riscrivendo la normativa senza utilizzare espressioni tanto vaghe come "inefficace" o "inadeguato" e specificando chiaramente i casi in cui ci si può trovare nell'impossibilità di far ricorso all'invio postale ovvero: allorchè le norme di procedura di uno Stato membro non consentano ai fini della regolarità della notifica il mezzo postale, oppure quando l'indirizzo del destinatario sia sconosciuto.

Si propone (em.24), di sostituire, all'art. 7, paragrafo 1, il termine "procedere ad uno scambio" con "fornire": cio' perche' non ci troviamo tecnicamente di fronte ad uno "scambio" (che presuppone il dare/avere nell'ambito di una stessa indagine) ma di un' "offerta" di informazioni da parte di un'autorita' di uno Stato membro ad un'altra di un altro Stato. Nell'emendamento sono stati inoltre aggiunti dei commi allo scopo di evitare che l'utilizzazione delle informazioni possa essere condizionata o addirittura resa impossibile da vaghi impedimenti. L'articolo è stato riscritto in modo che sia prevista la possibilità di rifiutare la ricezione delle informazioni, se queste poi potessero rivelarsi un fattore di ostacolo, piuttosto che un vantaggio, nel procedimento, in considerazione delle"condizioni" poste dallo Stato che offre informazioni.

Riguardo all'art. 9 concernente il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'emendamento 28 e' volto ad inserire, al di fuori dei casi di accordi spontanei fra le autorità degli Stati interessati (altrimenti non ci sarebbe bisogno di alcuna rogatoria), la possibilità di procedere ad una richiesta ufficiale di trasferimento di un detenuto ai fini di un'indagine penale, prevedendo altresí la disciplina della scarcerazione immediata nel caso in cui i termini di custodia cautelare scadano nel corso del trasferimento.

L'emendamento 50 (art. 12) si riferisce alle informazioni sugli sviluppi delle operazioni di "consegne sorvegliate". Occorre in effetti modificare il testo in modo che lo Stato che chiede di procedere a consegne sorvegliate sia informato tempestivamente sulle attività portate avanti dallo Stato richiesto, e possa regolarsi di conseguenza per meglio indirizzare le proprie

Con gli emendamenti 12 e 13, presentati da altri membri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, si è voluta sopprimere la possibilità di prestazione di assistenza giudiziaria nei procedimenti per fatti punibili come infrazioni, promossi da autorità amministrative, nonchè nei procedimenti penali e di altro tipo relativi a reati o infrazioni per i quali una persona giuridica può essere chiamata in causa.

attività investigative.

Per migliorare la trasparenza, si propone con l'emendamento 53 di modificare l'art. 14 concernente le operazioni di infiltrazione. Non si ritiene, infatti, sufficiente il semplice accordo fra Stati all'origine di tali delicate operazioni; al contrario, deve essere prevista una formale richiesta ed una conseguente accettazione della stessa, in modo da poter sottoporre l'intera procedura al controllo dell'autorità giudiziaria, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una mera attività di polizia.

#### c) Le intercettazioni

Il grande nodo politico irrisolto di questo progetto di convenzione, nonostante la buona volontà della presidenza finlandese, è rappresentato dal Titolo III relativo alle intercettazioni delle telecomunicazioni.

In primo luogo, occorre definire l'oggetto delle intercettazioni: non certo le persone, ma le comunicazioni delle stesse. Ed ancora, a cosa ci si riferisce esattamente con il termine "telecomunicazioni"? Quelle via filo, quelle via etere, quelle telematiche, o le semplici conversazioni fra presenti? Diventa imperativo specificare i termini utilizzati (em. 56), altrimenti si rischia di moltiplicare le occasioni di litigio in una fase successiva, in particolare in quella di utilizzazione delle prove acquisite.

Il vero problema, però, è costituito dall'art. 18 (Titolo III). Questo prevede la possibilità di intercettare "persone" nel territorio nazionale di un altro Stato membro senza chiedere l'ausilio tecnico di quest'ultimo. Si entra, qui, in un vero e proprio "terreno minato" dove, da una parte vi sono alcuni Stati che vogliono mantenere la possibilità di svolgere indagini a 360° in un altro Stato, per garantire la propria sicurezza nazionale (servizi segreti ?), rifiutandosi di passare attraverso le "forche caudine" della procedura di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria; dall'altra, vi sono Stati che, appunto per poter controllare questo genere di indagini, chiedono di subordinarne lo svolgimento ad un'autorizzazione preventiva dell'autorità :cosi' facendo, pero' si finisce per riconoscere la possibilita' di ricorrere allo strumento tecnico delle intercettazioni telefoniche anche in via "preventiva", e non solo a seguito della commissione di reati e della presenza di sufficienti indizi in capo ad una persona che possa essere implicata nell'attivita' criminale per la quale si procede.

E' per questo motivo che deve ritenersi ancora non opportuna la codificazione della problematica in una previsione legislativa comunitaria: la materia è delicatissima, e merita ancora un approfondimento; una considerazione seria dello stato degli atti sconsiglia di legiferare adesso in questo campo a livello europeo; meglio stralciare dal testo, dunque, l'art. 18 e continuare a permettere, ogni qualvolta simili operazioni siano scoperte, il perseguimento dei responsabili per attività illegale. Conservare le disposizioni dell'art. 18 nel testo significherebbe, da una parte, legittimare l'attività "grigia" dei servizi segreti e, dall'altra, richiederebbe agli Stati membri di condizionare la propria attività "sicurezza preventiva" all'intervento dell'autorita' giudiziaria quando questa, invece, interviene per definizione nella fase successiva alla commisione dei reati.

# III. OSSERVAZIONI FINALI

Come si è già accennato, talune divergenze persistono in seno al Consiglio sul progetto di

convenzione in oggetto, anche se il Consiglio GAI del 2 dicembre scorso ha convenuto di finalizzare lo stabilimento della convenzione nel marzo 2000.

Il parere del Parlamento, obbligatorio ma non vincolante, sarà fornito, come si é indicato all'inizio, in tempi strettissimi, per rispettare le scadenze impartite dal Consiglio e con un sincero senso di responsabilità volto a suggerire spunti concreti per possibili soluzioni o miglioramenti prima della decisione finale che spetta al Consiglio.

Lo spirito di questa proposta, ripetesi, é quello di voler dotare gli operatori del diritto, magistrati, in primo luogo, ma anche i cittadini interessati, di uno strumento operativo valido per la lotta contro la criminalità ma nel rispetto delle garanzie fondamentali di difesa e dei principi generali sui diritti dell'uomo. E' questa la ragione per cui, nonostante le numerose lacune di questo testo, le disposizioni ivi previste possono essere recepite, a patto pero' che siano opportunamente emendate, onde garantirne la funzionalita' per gli operatori del diritto e l'accettabilita' da parte dei cittadini.

#### **PARERE**

(articolo 162 del regolamento)

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sul progetto diatto del Consiglio, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (9636/1999 – C5-0091/1999 nonché SN 5060/1999 – C5-0331/1999 – 1999/0809(CNS)) (relazione Antonio Di Pietro)

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore per parere: on. François Zimeray

#### **PROCEDURA**

Nella riunione del 23 settembre la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere l'on. François Zimeray.

Nelle riunioni dell'11 ottobre e 8 novembre 1999 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioniall'unanimità con tre voti contrari.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Palacio Vallelersundi, presidente; Beysen, Rothley e Wieland, vicepresidenti; Crowley, Dehousse, Ferri, Fourtou, Garaud, Gebhardt, Lord Inglewood, Koukiadis, Lehne, MacCormick, Manders, Marinho, Medina Ortega, Moraes, Uca, Villiers, Wallis, Zappalà e Fiori in conformità dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento.

#### 1. Introduzione

Il progetto di convenzione (in seguito "il progetto") è complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa del 20 maggio 1959<sup>6</sup>. Il progetto è stato definito sulla base dell'articolo 34, paragrafo 2, punto d). Talune disposizioni del progetto riguardano l'"acquis di Schengen". La consultazione del Parlamento è obbligatoria ai termini dell'articolo 39, paragrafo 1, TUE.

È opportuno riconoscere che la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri è ancora perfettibile e che, per favorire la repressione della criminalità transfrontaliera, è interesse comune degli Stati membri dotarsi degli strumenti per migliorare le condizioni della loro cooperazione. L'agevolazione dell'assistenza giudiziaria, l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie, l'impiego di strumenti moderni e la costituzione progressiva di uno spazio giudiziario europeo sono obiettivi encomiabili, ricordati all'articolo 1 del progetto. Sono state,

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> E protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 17 marzo 1978 che comprende le infrazioni fiscali nel campo di applicazione della convenzione.

tuttavia, rilevate numerose imprecisioni poco compatibili con gli obiettivi di sicurezza giuridica. Su numerosi punti, il testo presentato dovrebbe essere precisato e la portata di tale osservazione supera le questioni di stile. Il testo intende disciplinare la procedura penale, ma la protezione dei diritti dei cittadini mal si adegua all'approssimazione di taluni passaggi.

Tale progetto di Convenzione è innanzitutto impreciso quanto al suo campo d'applicazione.

# 2. Definizione e campo d'applicazione

Ricordiamo che il diritto penale ha, per sua natura, un'interpretazione rigorosa e che in tale settore, più che in altri, bisogna essere perfettamente chiari.

L'articolo 5, paragrafo 1 del progetto recita: "Ciascuno Stato membro invia *alle persone* che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta. Sarebbe stato auspicabile un riferimento più preciso all'identità delle persone destinatarie (autorità giudiziarie? amministrazioni, ricorrente?).

L'articolo 13, paragrafo 1 prevede che: "Se necessario possono far parte della squadra funzionari di organizzazioni o organismi internazionali". Si tratta di squadre comuni di indagine che possono essere create tra numerosi Stati. Sarebbe stato utile precisare che tipi di organizzazioni o organismi internazionali – termine troppo utilizzato – possano essere ammessi a partecipare a tali indagini.

Lo stesso vale per la possibilità di costituire "indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità" (articolo 14, paragrafo 1) rispetto alle quali si precisa che potrebbero essere condotte da "agenti" inviati dagli Stati membri senza che venga definito un quadro di esigenze comuni a livello europeo.

Analogamente, la realizzazione di inchieste penali svolte "da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità" è una misura di una certa gravità che avrebbe richiesto una definizione precisa quanto alle condizioni in cui tali inchieste possono essere svolte. Il testo non prevede alcuna limitazione, alcuna soglia di gravità e nessuna regola particolare per l'impiego di tali metodi di inchiesta.

Per quanto riguarda il titolo III "intercettazione delle telecomunicazioni", occorre ricordare che secondo l'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'ingerenza dell'autorità pubblica è soggetta a condizioni rigorose: essa deve essere prevista dalla legge e deve costituire in una società democratica una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della sanità o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.<sup>7</sup>

RR\232057IT.doc 55/71 PE 232.057

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Il termine "autorità competenti" per quanto riguarda le intercettazioni delle telecomunicazioni è definito all'articolo 15 del progetto ma non viene ripreso sistematicamente negli articoli 16, 17 e 18 del progetto che fa riferimento alle intercettazioni effettuate dallo "Stato membro". Cfr. Articolo 6 dell'Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sulla qualità relazionale dei testi legislativi, GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

Ma soprattutto, il campo di applicazione del progetto non è definito in modo preciso in funzione della gravità delle infrazioni riscontrate.

In effetti, il dispositivo attuato persegue l'obiettivo politico – del tutto lodevole – di lottare contro taluni gravi aspetti della criminalità moderna. Il testo presentato non si limita, tuttavia, in alcun modo, ai reati più gravi (reati gravi, pratiche mafiose, traffico di stupefacenti, riciclaggio del denaro, ecc...). Al contrario, la sua attuale formulazione rende possibile l'impiego di strumenti d'indagine d'inchiesta internazionali sproporzionati nei confronti delle infrazioni minori e potrebbe costituire una seria minaccia alla libertà se, proprio per l'imprecisione del testo, fosse deviato dal suo obiettivo da un "agente" di uno Stato membro. Questo sarebbe ancora più grave considerando che la scala delle infrazioni non è la stessa in tutti i paesi.

Al suo stato attuale, la Convenzione potrebbe fungere da base per il ricorso a mezzi sproporzionati rispetto allo scopo da conseguire.

# 3. Sulla qualità del servizio pubblico della giustizia e la protezione delle libertà individuali

Se l'articolo 4, paragrafo 1 fa esplicito riferimento all'osservanza delle formalità e delle procedure indicate da uno Stato membro "sempre che non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto", sarebbe stato opportuna una maggiore attenzione ai diritti fondamentali e alle libertà pubbliche.

Numerose disposizioni del progetto potrebbero, se non venissero emendate, presentare gravi inconvenienti per la protezione dei diritti individuali.

La formulazione dell'articolo 3 del progetto, che definisce l'indagine penale, potrebbe infatti sembrare un attentato alla presunzione di innocenza. In effetti, l'indagine penale vi viene definita come una "indagine svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale allo scopo di identificare, arrestare, denunciare, perseguire o giudicare i responsabili". L'impiego del termine "presunti responsabili" sarebbe stato più giudizioso in quanto, in conformità del principio della presunzione di innocenza, fintanto che una persona non viene giudicata non può essere considerata colpevole, né "responsabile".

Inoltre, il concetto di "autorità competente" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 avrebbe dovuto essere definito in modo migliore. Infatti, potrebbe trattarsi di inquirenti, polizia, magistrati, ma anche di semplici autorità amministrative o elette, di agenti pubblici, in funzione dei regolamenti nazionali. Questi possono spontaneamente scambiare informazioni su fatti dei quali non saranno incaricati nel quadro di una procedura in corso e questo senza alcun controllo giurisdizionale.

L'articolo 9 del progetto che prevede il trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine, si urta immancabilmente alla disparità dei sistemi giudiziari, dei vari codici di procedura penale e delle prassi in vigore negli Stati membri. Ad esempio, la durata media delle procedure differisce da uno Stato membro all'altro e, quindi, la misura del trasferimento temporaneo delle persone detenute non va necessariamente nel senso di una riduzione dei termini abusivi. È deplorevole che non sia stato avviato alcuno sforzo di armonizzazione in tale settore, in cui numerosi Stati membri sono stati oggetto di condanna da parte della Corte

europea dei diritti dell'uomo<sup>8</sup>.

Anche se è d'applicazione la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non sarebbe stato superfluo un riferimento esplicito, in tale contesto, all'assistenza di un avvocato

Si può temere che venga effettuato un livellamento verso il basso, una specie di "dumping giudiziario", in direzione degli Stati meno avanzati dell'Unione.

L'articolo 10 prevede l'audizione mediante videoconferenza di testimoni o di periti la possibilità di audizione per videoconferenza avrebbe potuto essere estesa anche agli imputati. La distinzione tra persone perseguite e testimoni o periti che soli beneficiano della videoconferenza non va nella direzione di una giustizia più moderna, più rapida e più attenta alla presunzione di innocenza.

Ai termini dell'articolo 10, paragrafo 9: "le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato sono adottate dal Consiglio in uno strumento giuridicamente vincolante". Sarebbe opportuno sospendere l'applicazione dell'articolo 10 all'approvazione di tale strumento giuridico.

Gli articoli 17 e 18 del progetto riguardano le intercettazioni telefoniche.

Di per sé, le misure proposte corrispondono ad una necessità tecnica tenuto conto dello sviluppo dei mezzi di comunicazione e, in particolare, della telefonia GSM.

L'applicazione del testo nella sua forma attuale, tuttavia, rischia di favorire gli attacchi alla libertà.

I criteri che permettono l'autorizzazione delle intercettazioni telefoniche e, infatti, non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, analogamente a quanto riguarda le autorità che le ordinano, differenti da uno Stato membro all'altro. Anche in questo caso, è da deplorare che non sia stato avviato alcuno sforzo di armonizzazione e che non sia stata fissata una soglia di gravità di infrazione al di sopra della quale sono possibili tali intercettazioni, e al di sotto della quale queste sarebbero vietate, sempre al fine di giungere ad una proporzionalità delle risposte giudiziarie agli atti illeciti.

# **CONCLUSIONI**

La commissione giuridica e per il mercato interno approva, in linea di principio, gli orientamenti del progetto dell'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente nel merito, a inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

|--|

RR\232057IT.doc 57/71 PE 232.057

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ad esempio: Letellier contro Francia del 26 giugno 1991, serie A n. 207.

#### (Emendamento 1)

#### Preambolo

# Progetto della convenzione

Stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

LE ALTE APRTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio che stabilisce la Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea;

# Proposta di decisione quadro del Consiglio

Relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea,

<u>Visto il trattato sull'Unione europea ed in particolare il suo articolo 34, paragrafo 2, lettera b),</u>

Vista l'iniziativa della Finlandia in quanto Stato membro che assicura la Presidenza del Consiglio,

Visto il parere del Parlamento europeo,

(Il termine "convenzione" è sostituito dal termine "decisione quadro" nel resto del testo)

(Resto del preambolo immutato)

(Emendamento 2)

Preambolo, paragrafo 5

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire processi equi,

CONSIDERANDO le grandi disparità tra i sistemi giuridici degli Stati membri e nell'applicazione effettiva dei principi generali del diritto e la necessità di armonizzare I sistemi giuridici nel senso di una giustizia più efficace e più rispettosa dei diritti individuali,

(Emendamento 3)

Preambolo, paragrafo 5 bis (nuovo)

<u>CONSIDERANDO la necessità di</u> mantenere un rapporto di proporzionalità tra

PE 232.057 58/71 RR\232057IT.doc

l'infrazione commessa e i metodi utilizzati per combatterla nel quadro dell'assistenza giudiziaria,

(Emendamento 4)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il Consiglio adotta, con le stesse modalità di cui all'art. 34, paragrafo 2, lettera c) del TUE, in base all'obiettivo menzionato all'art.29 del TUE ed alle scadenze di cui al piano d'azione del Consiglio e della Commissione relativo all'instaurazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, le misure necessarie per l'attuazione della presente decisionequadro;

(Emendamento 5)

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le misure attuate dagli Stati membri nel quadro dell'assistenza giudiziaria debbono rispettare il principio della proporzionalità.

(Emendamento 6)

Articolo 3

Indagine penale

Ai fini del titolo III della presente convenzione per "indagine penale" si intende un'indagine svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale allo scopo di identificare, arrestare, denunciare, perseguire o giudicare i responsabili.

Ai fini del titolo III della presente convenzione per "indagine penale" si intende un'indagine svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale allo scopo di identificare, arrestare, indagare, perseguire o giudicare i presunti responsabili.

(Emendamento 7)

Articolo 5

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

- 1. <u>Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.</u>
- 2. <u>L'invio degli atti del procedimento può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto soltanto qualora</u>
- l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure
- le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano una prova diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario, oppure
- non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure
- lo Stato membro richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta risulti inefficace o inadeguato.
- 3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo o almeno le parti importanti del medesimo deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto o almeno le parti importanti del medesimo deve essere tradotto in quest'altra lingua.
- 4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità dello Stato membro interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
- 5. Si applicano gli articoli 8, 9 e 12 della

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

- 1. Lo Stato membro richiesto provvede alla notifica dell'atto, sia in conformità del diritto del paese richiesto, sia nella forma specifica voluta dallo Stato membro richiedente, purché questa sia conciliabile con il diritto dello Stato membro richiesto.
- 2. Gli atti del procedimento devono essere redatti nella lingua/nelle lingue dello Stato membro richiedente, dello Stato membro richiesto e del destinatario. Tali versioni devono essere notificate insieme.

# Soppresso

- 3. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità dello Stato membro interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
- 4. Si applicano gli articoli 8, 9 e 12 della

PE 232.057 60/71 RR\232057IT.doc

convenzione europea di assistenza giudiziaria e gli articoli 32, 34 e 35 del trattato Benelux.

convenzione europea di assistenza giudiziaria e gli articoli 32, 34 e 35 del trattato Benelux.

(Emendamento 8)

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

- 2. <u>Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà che siano inviate o rinviate le richieste in casi specifici;</u>
- a) da un'autorità centrale di uno Stato membro ad un'autorità centrale di un altro Stato membro, o
- b) tra un'autorità giudiziaria di uno
  Stato membro e un'autorità centrale di un
  altro Stato membro
- 3. Uno Stato membro può attestare in una dichiarazione indirizzata al depositario della presente convenzione che le sue autorità giudiziarie non sono, ovvero non sono di norma, competenti a dare esecuzione alle richieste ricevute direttamente, di cui al paragrafo 1, o alle richieste ricevute da un'autorità centrale di cui al paragrafo 2, lettera b) e che pertanto tali richieste e informazioni vanno recapitate attraverso la sua o le sue autorità centrali secondo quanto indicato nella dichiarazione. Esso può modificare in qualsiasi momento la sua dichiarazione mediante una comunicazione inviata al depositario. Qualsiasi cambiamento dovrà avere lo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 1.

Soppressi

(Emendamento 9)

Articolo 6, paragrafo 7

7. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il paragrafo 5, prima frase o il paragrafo 6 o che applicherà tali paragrafi solo a determinate condizioni da esso specificate. Tale dichiarazione può essere revocata o

Soppresso

(Emendamento 10)

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3bis. In ogni caso le modalità con le quali è avvenuto lo scambio di informazioni, le autorità che le hanno richieste e quelle che le hanno fornite ed il contenuto delle informazioni debbono essere tutte documentate. L'atto che le attesta deve essere depositato nel fascicolo del procedimento a cui si riferiscono e deve essere posto a disposizione dei difensori.

(Emendamento 11)

Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il trasferimento deve avvenire in modo tale da non ledere i diritti dell'imputato. Il detenuto che deve essere trasferito temporaneamente ha diritto all'assistenza di un difensore.

(Emendamento 12)

Articolo 9, paragrafi 3 e 6

- 3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, viene fornita <u>prontamente</u> allo Stato membro richiesto una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.
- 6. Ciascuno Stato membro può dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che per concludere un accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso di cui al paragrafo 3 del presente articolo o che tale consenso è richiesto a talune condizioni indicate nella dichiarazione.
- 3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, viene fornita <u>preventivamente</u> allo Stato membro richiesto una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

Soppresso

(Emendamento 13)

- 1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.
- 1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di <u>sospetto, di</u> testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.

(Emendamento 14)

Articolo 10, paragrafo 5, lettera f) (nuova)

La persona da ascoltare può richiedere la presenza, alla videoconferenza, di un difensore di fiducia.

(Emendamento 15)

Articolo 10, paragrafo 9, primo comma

9. Gli Stati membri possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie, alle audizioni di imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate dagli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Gli Stati membri possono inoltre applicare le disposizioni del presente articolo, tramite le loro autorità giudiziarie, alle audizioni di imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate dagli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

(Emendamento 16)

Articolo 10, paragrafo 9, terzo comma

Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato sono adottate dal Consiglio in uno strumento giuridicamente vincolante.

dell'imputato sono adottate dal Consiglio, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, in uno strumento giuridicamente vincolante.

(Emendamento 17)

Articolo 10, paragrafo 9 bis (nuovo)

Audizione mediante videoconferenza

9 bis. E' sempre garantito il diritto dei difensori degli indagati nei confronti dei quali possono essere utilizzati i risultati della prova assunta mediante videoconferenza.

(Emendamento 18)

Articolo 10, paragrafo 10 (nuovo)

L'audizione della persona sospetta conformemente al primo comma del presente articolo è consentita solo durante l'istruttoria e prima dell'inizio del processo vero e proprio dinanzi al tribunale che concluderà il procedimento con una sentenza (dibattimento).

(Emendamento 19)

Articolo 11

Audizione dei testimoni e dei periti mediante teleconferenza

Soppresso

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può, qualora la propria

PE 232.057 RR\232057IT.doc

legislazione nazionale lo preveda, chiedere l'assistenza del primo Stato membro affinché l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 5.

- 2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.
- 3. Lo Stato richiesto consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.
- 4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre ai dati di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato
  Benelux, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione per telefono.
- 5. Le modalità pratiche dall'audizione sono concordate dagli Stati membri interessati.

  Nel concordare siffatte modalità, lo Stato membro richiesto si impegna a:
- notificare al testimone o perito interessato l'ora ed il luogo dell'audizione;
- provvedere all'identificazione del testimone o perito;
- <u>- verificare che il testimone o perito</u> consenta all'audizione per telefono.

Lo Stato membro richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto od in parte, alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, con gli opportuni adattamenti le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 7.

(Emendamento 20)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) della squadra non possono far parte magistrati che svolgano la funzione di giudici negli Stati membri interessati.

# (Emendamento 21)

# Articolo 13, paragrafo 8

8. Le informazioni legalmente ottenute da un agente durante il suo distacco presso una squadra investigativa comune con base in un altro Stato membro possono essere utilizzate ai fini di indagini penali nello Stato membro di origine alle stesse condizioni applicabili per le informazioni ottenute tramite l'assistenza giudiziaria.

Soppresso

(Emendamento 22)

#### Articolo 15

Ai fini dell'applicazione degli articoli 17 e 18, per "autorità competente" si intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza in questo settore, un'autorità competente equivalente, specificata a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), che agisce nell'ambito di un'indagine penale.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 17 e 18, per "autorità competente" si intende un'autorità giudiziaria specificata a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), che agisce nell'ambito di un'indagine su un reato grave.

(Emendamento 23)

Articolo 15 bis (nuovo)

L'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 avviene nel rispetto dell'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dell'articolo 8 della direttiva 95/46 e dell'articolo 14 della direttiva 97/66.

#### (Emendamento 24)

# Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)

- e) la durata auspicata dell'intercettazione e
- e) la durata dell'intercettazione e

(Emendamento 25)

Articolo 16, paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. L'intercettazione è sempre disposta dal giudice.

(Emendamento 26)

Articolo 18, paragrafo 6

6. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, di non avere bisogno dell'informazione sulle intercettazioni prevista nel presente articolo.

Soppresso

(Emendamento 27)

# Articolo 21, paragrafo 1

- 1. All'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione in cui designa le autorità che, oltre a quelle già indicate nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel trattato Benelux, sono competenti ad applicare la presente convenzione e ad applicare tra gli Stati membri le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
- 1. All'atto dell'informazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione in cui designa le autorità che, oltre a quelle già indicate nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel trattato Benelux, sono competenti ad applicare la presente convenzione e ad applicare tra gli Stati membri le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

ivi comprese in particolare:

ivi comprese in particolare:

# (Emendamento 28)

#### Articolo 22

#### Riserve

Relativamente alla presente convenzione non possono essere formulate riserve, ad eccezione di quelle in essa espressamente previste.

# Cooperazione fra gli Stati membri

Conformemente alle convenzioni, agli accordi bilaterali o multilaterali o ad altri accordi applicabili, gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza più ampia possibile nelle procedure di cui alla presente decisione quadro.

#### (Emendamento 29)

#### Articolo 23

# Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

- 2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
- 3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a detta formalità.
- 4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, che, per quanto lo riguarda, la presente

# **Attuazione**

- 1. Entro il 31 dicembre 2001, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro. Essi ne informano immediatamente la Commissione alla quale forniscono copia delle misure di attuazione della presente decisione quadro.
- Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.
- 2. <u>La Commissione riferisce al Consiglio sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente decisione quadro nei due anni successivi alla sua entrata in vigore.</u>

PE 232.057 68/71 RR\232057IT.doc

convenzione si applica nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.

5. La presente convenzione si applica soltanto alle richieste di assistenza giudiziaria presentate successivamente alla data di entrata in vigore o alla data in cui si applica tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

(Emendamento 30)

Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri fanno in modo che, nel quadro dell'adozione degli strumenti necessari all'applicazione della presente convenzione, si garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, e in particolare, dei diritti della difesa e del principio della presunzione di innocenza, derivanti dalla convenzione europea per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dal diritto nazionale dello Stato membro.

(Emendamento 31)

Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

Entrata in vigore

1 bis. Gli Stati membri fanno in modo che, nel quadro dell'adozione degli strumenti necessari all'applicazione della presente convenzione, si garantisca il rispetto dei diritti fondamentali derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed in particolare,

- <u>- di essere privato della libertà personale solo nei casi tassativamente previsti</u> dall'articolo 5 di tale convenzione.
- <u>- del diritto ad essere informato al più presto</u> in una lingua a lei comprensibile dei motivi

dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico, di essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice e di essere giudicata in tempi ragionevoli,

- dei diritti della difesa ed in particolare della parità tra accusa e difesa,
- <u>- della terzietà e dell'imparzialità del</u> giudice,

<u>della presunzione d'innocenza sino a</u> <u>condanna definitiva.</u>

(Emendamento 32)

Articolo 24

# Adesione di nuovi Stati membri

- 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea
- 2. Il testo della presente convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, fa fede.
- 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario..
- 4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
- 5. Se la presente convenzione non è ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 23, paragrafo 4.

# Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(Emendamento 33)

Articolo 25

<u>Depositario</u> <u>Destinatari</u>

PE 232.057 70/71 RR\232057IT.doc

- 1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario della presente convenzione
- 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notifica relativa alla presente convenzione

Fatto a ....., addì ....., in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione quadro.

Fatto a Bruxelles, addi

per il Consiglio, il presidente